

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1028-A)

## RELAZIONE GENERALE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE BASTIANINI)

*concernente anche gli stati di previsione dell'entrata (Tab. 1) (Relatore BASTIANINI), del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tab. 4) (Relatore PAGANI Antonino) e delle partecipazioni statali (Tab. 18) (Relatore CAROLLO)*

*con allegati rapporti delle Commissioni permanenti sugli altri stati di previsione della spesa (v. stampato 1028-A Allegato 1), rapporti di minoranza (v. stampato 1028-A Allegato 1-bis) e ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni, ordini del giorno non accolti dal Governo, o respinti dalle Commissioni, o ritirati dai proponenti, ed emendamenti respinti o dichiarati improponibili o decaduti (v. stampato 1028-A Allegato 2)*

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1984

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985  
e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. Stampato Camera n. 2106)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro (Goria) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Romita) (V. Stampato Camera n. 2106-bis)*

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 1984

## INDICE

RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO (relatore Bastianini) . . .	Pag. 3
SEZ. I — Relazione sullo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Paganì A.) . . . . .	» 16
SEZ. II — Relazione sullo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Carollo) . . . . .	» 22
DISEGNO DI LEGGE:	
Testo degli articoli . . . . .	» 33
TABELLA A (capitoli dai quali, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al capitolo 5053 per l'acquisto di mezzi di trasporto) . . . . .	» 49
TABELLA B (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni che demandano la quantificazione annua alla legge di bilancio) . . . . .	» 50
TABELLA C (capitoli di spesa per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni compensative) . . . . .	» 62
TABELLA D (capitoli per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 468/1978) . . . . .	» 64
— Quadri generali riassuntivi:	
— A (bilancio 1985: competenza) . . . . .	» 65
— B (bilancio 1985: cassa) . . . . .	» 71
— C (bilancio pluriennale 1985-87) . . . . .	» 77
— D (bilancio triennale 1985-87 delle Aziende autonome) . . . . .	» 119

**RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO**

*per l'anno finanziario 1985 e per il triennio 1985-1987  
concernente anche lo stato di previsione dell'entrata  
per l'anno finanziario 1985 (Tab. 1)*

(RELATORE BASTIANINI)



ONOREVOLI SENATORI. — L'esame e l'approvazione dei documenti del bilancio preventivo dello Stato e della legge finanziaria sono accompagnati da grande attenzione.

Non uguale attenzione hanno, purtroppo, i documenti che, nel corso dell'anno, misurano gli andamenti reali dell'economia pubblica e modificano, in conseguenza, le previsioni di bilancio.

Il dibattito sul bilancio preventivo diventa invece più concreto e più reale se bene si collega alle valutazioni di consuntivo degli anni precedenti. Per questo, in premessa alla relazione sul bilancio 1985, che giunge al Senato in seconda lettura, richiamerò alcuni elementi che confrontino quanto in questa Aula abbiamo approvato dodici mesi or sono e quanto è poi realmente successo nell'economia del settore statale.

I. — *Confrontare il bilancio 1984 con gli andamenti reali.*

La finanziaria 1984, così come modificata dal Parlamento e travasata come prima nota di variazioni al bilancio 1984, indicava per la cassa in 197.500 miliardi le entrate finali, di cui 156.000 miliardi di entrate tributarie. Fin dalla nota del giugno scorso, tali cifre erano valutate pari rispettivamente in 202.000 miliardi e in 158.800 miliardi. La relazione trimestrale di cassa, al 30 settembre, stabilizzava le previsioni in 201.000 miliardi per le entrate globali, di cui 159.000 miliardi imputabili al gettito tributario.

Per le spese, la « finanziaria » indicava 299.000 miliardi, di cui 242.000 per spese correnti e 57.000 in conto capitale. La nota del giugno 1984 stabiliva, sempre in termini di cassa, tali previsioni rispettivamente in 298.000 miliardi di spese totali, di cui quasi 247.000 miliardi di uscite correnti e poco più di 51.000 miliardi in conto capitale. La relazione trimestrale di cassa, a fine settembre,

indica in 292.000 miliardi le spese totali, con 245.000 miliardi di uscite correnti e solo 46.000 miliardi di spese in conto capitale.

Il fabbisogno di cassa, valutato in sede di Relazione previsionale e programmatica per il 1984 in circa 100.000 miliardi, risultava, a fine giugno, stimabile in 96.000 miliardi, mentre nella relazione trimestrale di fine settembre si attesta attorno ai 93.000 miliardi, con alcune condizioni che fanno ragionevolmente ritenere che si possa conseguire un obiettivo ancora migliore (91-92 mila miliardi).

Qualche considerazione che interpreti meglio le cifre di cassa, ponendone in evidenza luci ed ombre deve essere fatta. Il contenimento del disavanzo di cassa su cifre ben inferiori al tetto programmato è dovuto, in sostanza, al crescere delle entrate (circa 3.000 miliardi oltre alle previsioni e malgrado non si sia verificato il gettito del condono edilizio, preventivato in 5.000 miliardi; in conseguenza quindi circa 8.000 miliardi di maggiori entrate), all'attestarsi delle uscite in conto capitale su un valore di circa 10.000 miliardi inferiore alle previsioni, mentre in realtà qualche peggioramento si è avuto nelle spese correnti (più 3.000 miliardi tra la relazione trimestrale di cassa a fine settembre e le previsioni iniziali).

In altre parole, l'azione di risanamento della finanza pubblica ha colto, per la prima volta dopo anni, nel segno; parte dei risultati, che sono stati superiori alle previsioni, sono tuttavia da imputare a fatti preoccupanti: la spesa corrente continua ad essere difficile da comprimere, mentre gli investimenti in conto capitale hanno segnato il passo. Questa contrazione degli investimenti è dovuta alla difficoltà di tiraggio che, positivamente, le più recenti norme hanno posto ai centri di spesa, ma in parte anche al ritardo di alcuni importanti programmi di intervento in settori strategici.

Le pagine da 21 a 24 della relazione trimestrale di cassa al settembre 1984 mettono bene in chiaro il fenomeno e a quelle pagine rimando l'attenzione dei colleghi senatori. Un richiamo, a titolo di esempio è opportuno: è stimabile che il rallentamento del flusso di risorse nel Mezzogiorno, dovuto alle ben note vicende conseguenti alla caduta del decreto sulla proroga della Cassa per il Mezzogiorno, abbia portato da solo ad una minore spesa di circa 1.000 miliardi.

L'azione di risanamento ha quindi colto l'obiettivo quantitativo di ridurre in valore assoluto le necessità di cassa, ma stenta ancora a conseguire l'obiettivo, non meno importante, di qualificare la spesa pubblica, facendo crescere il volume della spesa in conto capitale rispetto alle spese correnti.

Aver rispettato, con ulteriori riduzioni, il tetto fissato un anno fa per il disavanzo di cassa è tuttora un dato strategico la cui importanza non può essere negata, se solo si pensa che ancora nel 1982 (anno del Governo Spadolini, il cui Ministro del tesoro, Andreatta, disse di aver firmato il bilancio « a dita incrociate » fidandosi evidentemente più della scaramanzia che dell'azione del Governo di cui faceva parte) si registrò un disavanzo di oltre 72.000 miliardi, di quasi il 50 per cento superiore rispetto al tetto inizialmente fissato in 50.000 miliardi.

Per concludere, una buona discussione sul bilancio 1985 deve partire dal riconoscimento che nel 1984 sono stati centrati gli obiettivi della manovra economica che il Governo aveva proposto al Parlamento e al Paese: al contenimento del disavanzo di cassa si unisce infatti la diminuzione dell'inflazione (10,7 per cento, superiore certo rispetto al 10 per cento programmato, ma ben inferiore rispetto al 15,1 per cento registrato nel 1983); la crescita in termini reali del PIL (almeno 2,8 per cento rispetto al 2 per cento previsto e all'1,2 per cento registrato nel 1983); la diminuzione del disavanzo dell'anno rispetto al PIL (15,1 per cento per il 1984, rispetto al 16,4 per cento registrato nel 1983).

## II. — *Mantenere coerenti bilanci di competenza e andamenti di cassa: i residui passivi e i fondi speciali.*

Il ministro Gorla, fin dalla presentazione nello scorso luglio delle linee di fondo dei documenti finanziari per il 1985, propone alle forze politiche e al Paese di costruire, passata l'emergenza più acuta, una politica per la spesa non più centrata esclusivamente sul limite al tetto dell'indebitamento, ma costruita sul controllo dei grandi flussi di entrata e di uscita, dal cui risanamento deriva una più stabile possibilità di controllare anche il disavanzo annuo. In altre parole il Ministro propose di mettere più attenzione anche al bilancio di competenza, nella convinzione (che personalmente condivido) che le manovre di tesoreria possono ridurre disavanzi di cassa, ma sono a tempi brevi, o al massimo medi, impotenti a far fronte ai guasti che nella finanza pubblica si aprono se i bilanci di competenza non risultano rigorosi e controllati.

Su questa linea, che il ministro Gorla ripropose nell'audizione del 2 ottobre 1984 nella seduta congiunta delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, provo a costruire due contributi, che meglio possono aiutare i colleghi senatori nel ragionare sulle cifre del bilancio.

In primo luogo il volume dei residui passivi. Credo si debba sfatare il giudizio che sia proprio la formazione dei residui passivi a salvare dalla bancarotta lo Stato: i residui passivi si sono stabilizzati in circa 70.000 miliardi (36.000 miliardi per spese correnti e 34.000 miliardi per spese in conto capitale), tenendo conto sia dei residui propri (per i quali esistono formali impegni di spesa) che dei residui impropri, conservati per stanziamenti di bilancio. Sulle cifre di alcuni Ministeri tornerò più oltre, anche in riferimento a specifiche osservazioni emerse nelle competenti Commissioni nell'esame delle singole tabelle di bilancio. Per valutare il rapporto bilancio di cassa-bilancio di competenza basta ricordare che la stabilità complessiva dei residui sembra dovuta a due fattori: lo slittamento negli anni di

volumi costanti di spesa e, ove tale slittamento non si equilibri, con gli stanziamenti di competenza, la progressiva messa in economia delle somme non utilizzate. Ricordo, ad esempio, che il Ministero della giustizia, in quattro anni, ha posto in economia poco meno di trecento miliardi.

Una seconda considerazione deve essere fatta sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale. I fondi speciali della tabella B e della tabella C della legge finanziaria sono trasferiti in capitoli di spesa nel bilancio dell'anno successivo se il relativo provvedimento di legge è approvato; sono invece inseriti nei due capitoli del fondo speciale del bilancio (capitolo 6856 e capitolo 9001) nel caso si tratti di provvedimenti legislativi in corso. Il rischio che, tramite il fondo speciale, si accumuli nel tempo un polmone di riserve che, non travasandosi immediatamente in erogazioni di cassa, possa in prospettiva generare una forbice incontrollabile tra competenza e cassa è limitato per l'effetto convergente di tre azioni:

a) la celere presentazione ed approvazione, anno per anno, dei provvedimenti legislativi relativi agli accantonamenti dei fondi di tabella B e C della « finanziaria ». Anche da questo punto di vista il 1984 non è andato male. Su quindici provvedimenti richiesti per le spese correnti, otto leggi sono già state approvate e per le altre salvo una, i provvedimenti sono in discussione al Parlamento. Per il conto capitale, su ventuno provvedimenti necessari, dodici sono già stati approvati e gli altri nove sono in discussione;

b) lo slittamento da un anno all'altro, o la diversa modulazione, degli stanziamenti previsti sull'arco triennale in relazione ai tempi di prevedibile discussione e approvazione del provvedimento di legge in Parlamento;

c) la cancellazione dello stanziamento, se al 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui il finanziamento iniziale si riferisce non è presentato il relativo provvedimento di legge.

Sono meccanismi sufficientemente stringenti, i cui effetti sono però tanto migliori

quanto più si riesce a conservare alla « finanziaria » un compito di programmazione del bilancio, inserendo nei fondi speciali di tabella B e di tabella C tutti e solo gli stanziamenti che rientrano nell'azione voluta dal Governo e dal Parlamento e per i quali si dia seguito, a tempi brevi, ai provvedimenti di legge.

È quindi da temere e da contrastare la tentazione di utilizzare dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti diversi da quelli per i quali erano inizialmente previsti, perchè questo impiego improprio porta a dare casualità alle scelte e a togliere capacità di governo complessivo.

Dall'esame dei dati riportati e dalle considerazioni svolte, emerge la possibilità che competenza e cassa mantengano stretti collegamenti, evitando pericolose e incontrollabili divaricazioni. Questo rafforza ancora di più l'impostazione del ministro Gorla, che individua in buoni bilanci di competenza lo strumento principe per conseguire stabilmente buoni andamenti di cassa.

### III. — *Regolare 20.444 miliardi di partite debitorie.*

Una ulteriore considerazione, relativa alla struttura del bilancio in essere, riguarda la molto discussa regolazione delle partite debitorie.

Queste sono compiutamente evidenziate e diffusamente valutate in una nota del novembre 1984, della Ragioneria generale dello Stato, disponibile per i colleghi senatori.

Si tratta, nel complesso, di 20.444 miliardi, di cui 13.680 miliardi iscritti nel bilancio a legislazione vigente e 6.764 miliardi inseriti nel disegno di legge finanziaria. I 6.764 miliardi, a loro volta, si dividono per 2.635 miliardi relativi a norme dell'articolo e per 4.129 miliardi in accantonamenti del fondo speciale di parte corrente (tabella B).

L'opportunità dell'operazione è da condire: risponde in alcuni casi a precisi obblighi di legge ed è comunque necessaria per dare più chiarezza e trasparenza ai conti del settore pubblico allargato. Mentre rimando alla già citata memoria della Ragioneria generale per ogni richiamo partico-

lare, giudico non inutile chiarire schematicamente, una volta per tutte e in modo semplice, di che cosa si tratta.

Enti di spesa hanno, nel passato, fatto fronte a uscite cui erano tenuti, attingendo a risorse della tesoreria o all'indebitamento presso altre fonti. Lo Stato provvede ora a prendere a proprio carico tali debiti. La conseguenza è una diversa distribuzione a parità di volume complessivo dell'indebitamento tra i diversi soggetti che compongono il settore pubblico: aumenta il debito dello Stato ma diminuisce quello degli enti cui lo Stato si sostituisce.

Tuttavia nel caso in cui la regolazione debitoria avvenga mediante cessione di titoli del debito pubblico si ha, evidentemente, per lo Stato, un incremento della spesa per interessi. Bisogna tener conto che, in parallelo, si ha una diminuzione degli interessi dell'ente di spesa cui il provvedimento riferisce e che in genere hanno tassi più elevati del debito pubblico.

L'esatta comprensione di cosa si intenda per regolazioni debitorie e di quali limitati effetti abbia sul bilancio del settore pubblico fa giustizia delle voci allarmistiche di chi, pochi mesi fa, volle denunciare un buco di 20.000 ulteriori miliardi nei conti dello Stato, dichiarando che, in conseguenza, il disavanzo di cassa avrebbe sfondato ampiamente il tetto programmato. E di quelle avventate dichiarazioni restano ampie tracce sulle pagine dei giornali, utili ora, a consigliare più prudenza per il futuro.

Nella discussione in Commissione è emerso un diverso problema. Si tratta di valutare in base a quali titoli gli enti di spesa abbiano assunto debiti, se questi siano legittimi e se quindi competa allo Stato assumerne la titolarità.

Il relatore non può che confermare quanto sopra chiarito riguardo alla natura delle partite debitorie, fermo restando che rimette alle valutazioni e alla responsabilità del Governo il giudizio sulla regolarità delle singole voci che si intendono inserire. È peraltro da notare che, almeno per le partite più controverse, si tratta di accantonamenti per la cui attivazione è richiesto apposito provvedimento di legge; l'inserimento nel fondo spe-

ziale non pregiudica la decisione finale, che dipenderà proprio dai contenuti delle leggi da discutere e da approvare.

#### IV. — *Coordinare la legge di bilancio e la legge finanziaria.*

Dedico alcune note a chiarire l'esatta natura del documento di bilancio al nostro esame.

Non si tratta di un bilancio a legislazione vigente, ma è già l'assetto contabile che scaturirebbe dall'approvazione da parte del Senato della legge finanziaria, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Infatti la Camera, per il combinato disposto degli articoli 120 e 123 del Regolamento, dopo aver votato gli articoli del disegno di legge finanziaria è passata all'esame e alle votazioni relative al disegno di legge di approvazione del bilancio, comprensivo delle variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nella « finanziaria » stessa.

Deve essere inoltre segnalato che la nota di variazioni al bilancio di cui al punto precedente, approvata dall'altro ramo del Parlamento (vedi atto Camera n. 2106-bis), oltre a recepire gli effetti del disegno di legge finanziaria, ha introdotto alcune limitate variazioni dovute ad emendamenti al bilancio a legislazione vigente, introdotti, in gran parte, per compensare modifiche che la Camera stessa ha apportato al disegno di legge finanziaria proposto dal Governo.

Si è trattato di emendamenti, approvati sia in Commissione che in Aula, che hanno modificato direttamente le previsioni di competenza iscritte nei determinati capitoli di spesa senza passare attraverso integrazioni della legislazione sottostante.

Non è questa una strada che può essere condivisa. Il motivo è duplice.

Sul piano formale si assiste ad un obiettivo sfuocamento della linea di divisione tra bilancio e « finanziaria », che rende più nebuloso e meno controllabile nei suoi effetti finali il processo decisionale di bilancio.

Sul piano sostanziale si è, per il 1985, operato con alcuni emendamenti « a scavalco », con norme finanziarie coperte da modifi-



che di bilancio per complessivi 1.333 miliardi di competenza e 1.554 miliardi di cassa. Se questa impostazione è già discutibile a fronte di una specifica riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi, lo è certo ancora meno (in quanto è premessa di futuri maggiori disavanzi) quando lo spostamento avviene da un capitolo non regolato da apposito stanziamento di legge, ma che si adegua per fabbisogno.

Con il 1985 viene inoltre consolidata la tecnica contabile già introdotta nel 1984, con la esplicita previsione (allegato C/3 al bilancio triennale) della proiezione a tre anni degli accantonamenti dei fondi speciali.

È un'innovazione che ha dato risultati apprezzabili. La messa a regime di questa impostazione contabile crea le condizioni per riconsiderare lo sdoppiamento dei fondi speciali tra quelli « a legislazione vigente », iscritti nel progetto di bilancio, e quelli « programmatici », iscritti nel disegno di legge finanziaria. Si potrebbe ipotizzare, per il prossimo esercizio, di spostare tutte le voci nella sola legge finanziaria, secondo quello che risulta essere l'iniziale impostazione dell'articolo 10, primo comma, della legge n. 468 del 1978.

L'esigenza di inserire nel bilancio i fondi speciali era da ricondurre al costante ritardo che accompagnava, fino al 1983, l'approvazione dei documenti del bilancio stesso; consolidata (almeno speriamo!) la capacità del Parlamento di esaminare e approvare i documenti stessi entro la scadenza del 31 dicembre, sembra preferibile, per chiarezza logica di impostazione, che tutti i fondi speciali (disposti dalle « finanziarie » degli anni precedenti o dalla « finanziaria » dell'esercizio in discussione) siano collocati nella legge finanziaria, dovendosi in ogni caso attendere il perfezionamento dell'*iter* delle leggi di spesa.

Un'ulteriore considerazione riguarda il tentativo, nel bilancio 1985, di sviluppare una analisi settoriale delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (allegato C della relazione all'atto Camera n. 2105). Si tenta, per la prima volta, di disaggregare per settori la spesa come indicato dalla leg-

ge n. 468, come premessa per costruire e valutare nel bilancio i « programmi » e i « progetti » previsti, in modo certo non chiaro, ancora dalla legge n. 468, all'articolo 4, quarto comma. La codifica per « programmi » e per « progetti » dovrebbe costituire la base contabile per legare la programmazione generale alla programmazione pluriennale delle finanze pubbliche: questo ponte pare di risolutiva necessità specie in riferimento al rilancio di un piano a medio termine.

È infine da apprezzare l'appendice al progetto di bilancio, curata dall'Ispettorato generale del bilancio, che espone la struttura del bilancio e il significato dei termini che più ricorrono nei documenti finanziari.

#### V. — *La Tabella 1 (Entrata)*

Procedo ora ad una sintetica presentazione della tabella 1, entrata, che tradizionalmente, viene esaminata dalla Commissione bilancio unitamente al disegno di legge di bilancio.

Le entrate previste per il 1985 sono quantificate, in termini di competenza, nella Tabella n. 1 allegata al disegno di legge di bilancio per il 1985 in miliardi 211.860 al netto delle risorse che occorrerebbe reperire con il ricorso al mercato per compensare il complessivo ammontare delle spese di competenza.

In termini di cassa si prevede potranno concretarsi effettivi introiti di bilancio per miliardi 207.675.

Gli indicati importi, pur comprensivi dei riflessi, in termini di gettito, delle norme contenute nell'articolato del disegno di legge finanziaria non esauriscono, sia per la competenza che per la cassa, il volume globale di risorse di bilancio di cui è stata programmata l'acquisizione nel nuovo anno per il conseguimento di livelli di fabbisogno finanziariamente ed economicamente compatibili.

Come chiaramente esplicitato in sede di Relazione previsionale e programmatica e nella nota illustrativa del disegno di legge finanziaria per il nuovo anno, nuove risorse dovranno essere acquisite per un importo

complessivo di miliardi 16.900 in termini di competenza e miliardi 16.000 in termini di cassa, per il raggiungimento dei programmi obiettivi di fabbisogno (in queste somme sono comprese le entrate previste sul « provvedimento Visentini » e per il condono edilizio).

In proposito è da sottolineare come tali risorse siano esplicitamente sottratte alle disponibilità per la copertura di nuovi oneri al momento non previsti, con apposita norma che si è voluta inserire nella legge finanziaria per il nuovo anno (vedi ultimo comma dell'articolo 1 del testo trasmesso dalla Camera).

L'indicato ammontare di entrate finali pari, in termini di competenza, a miliardi 211.860 presenta un aumento di miliardi 10.792 rispetto a quanto previsto dal bilancio di previsione assestato per il 1984; in termini percentuali l'incremento risulta pari al 5,9 per cento.

Ove per il 1985 si tenesse conto anche delle ulteriori risorse per miliardi 16.900 legate a misure programmate ma non ancora perfezionate, e la previsione assestata 1984 fosse integrata di una quota di miliardi 1.625 di maggior gettito tributario iscritta in bilancio con atti amministrativi adottati dopo la presentazione delle proposte di assestamento del bilancio, la crescita delle entrate previste per il 1985 risulterebbe pari al 12,9 per cento.

Trattasi di un livello significativamente superiore alle ipotesi di crescita monetaria del prodotto interno lordo, che sarà possibile conseguire solo a seguito di significativi recuperi di margini di evasione o erosione e attraverso gli introiti straordinari che potranno conseguire dal provvedimento di sanatoria dell'abusivismo edilizio.

Per quanto riguarda il comparto tributario, il gettito previsto in termini di competenza è, senza considerare quello derivante da nuove misure non ancora perfezionate, pari a miliardi 166.571, con un aumento di miliardi 6.539 rispetto alle previsioni definite del 1984 (+ 4,1 per cento).

Tale aumento è riferibile per miliardi 2.449 (+ 2,7 per cento) ai tributi diretti e per miliardi 4.090 (+ 5,2 per cento) a quelli indiretti.

Malgrado la più elevata crescita che si registra nel comparto dei tributi indiretti, rimane pur sempre fortemente maggioritaria l'incidenza del prelievo diretto (55,8 per cento) sul complessivo gettito tributario: un riequilibrio seppur modesto potrà aversi a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento delle misure ancora non perfezionate riferentisi, prevalentemente, al settore dell'imposizione indiretta.

Un chiarimento merita di essere avanzato circa gli indicati tassi di crescita del gettito tributario che, a un sommario esame, potrebbero prospettare ampi margini di sottostima delle previsioni al momento iscritte in bilancio.

Per il settore delle imposte dirette va sottolineato come il confronto tra previsioni iniziali 1985 e previsioni assestate 1984 non risulta omogeneo in quanto fortemente influenzato da anomale concentrazioni degli effetti, in termini di variazione del gettito, di intervenute modifiche normative.

Tra i fattori di maggiore rilevanza che turbano la tendenziale evoluzione del gettito possono essere ricordati:

— la perdita di gettito IRPEF che viene a concentrarsi nel 1985 in conseguenza dell'aumento di alcune detrazioni sull'imposta dovuta per il 1984 e 1985: per il 1984 l'aumento è previsto, in attuazione dell'ottavo comma dell'articolo 3 della legge n. 53/83, mentre per il 1985 lo stesso aumento, inizialmente previsto con valenza *una tantum*, viene prorogato dal quinto comma dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. Lo stesso quinto comma, merita ricordare, prevede un'ulteriore maggiorazione, entro il limite del 7 per cento, delle medesime detrazioni per l'anno 1985, con una incidenza della conseguente perdita di gettito sul bilancio del 1986;

— il concentrarsi nel 1984 degli effetti, in termini di maggior gettito, conseguenti alle maggiorazioni delle aliquote dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sugli interessi da deposito, disposte con legge n. 649 del 1983;

— l'esaurirsi dei proventi del condono tributario previsti per il 1984, in sede di assestamento del bilancio, in miliardi 800.

Premesso quanto sopra si indicano le previsioni di gettito dei principali tributi diretti:

imposta sul reddito delle persone fisiche: miliardi 61.835, di cui oltre 44.000 derivanti dalle ritenute alla fonte sui redditi dei lavoratori dipendenti; l'aumento rispetto alla previsione assestata 1984 risulta pari a miliardi 4.980 (+ 8.8 per cento);

imposta sul reddito delle persone giuridiche: miliardi 8.350, con un aumento, rispetto al 1984, di miliardi 605 (+ 7.8 per cento);

imposta locale sui redditi: miliardi 9.710, con un aumento sulla previsione assestata del 1984 di miliardi 710 (+ 7.9 per cento);

ritenute sui redditi di capitale (imposta sostitutiva): miliardi 11.525, con una riduzione rispetto al 1984 di miliardi 3.245 (— 22 per cento) ascrivibile, oltrechè alla ricordata concentrazione nel 1984 del maggior gettito conseguente all'aumento dell'aliquota, alla caduta dei tassi di interesse verificatasi nel corso del 1984.

Per il comparto delle imposte indirette, a determinare la previsione di un tasso di crescita del gettito inferiore all'ipotizzato sviluppo in termini monetari del prodotto interno lordo, concorrono due fattori:

il previsto esaurirsi degli introiti per il condono tributario e per la riserva straordinaria all'Erario dell'Invim, disposta con legge n. 131/1983, considerati nelle previsioni assestate per il 1984, rispettivamente, per miliardi 420 e miliardi 250;

la natura « specifica » di larga parte dei tributi considerati nel comparto indiretto, natura come tale svincolata da variazioni di ordine monetario.

In tale comparto del tutto prevalente è il gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e dall'imposta sul consumo dei tabacchi.

Per l'IVA viene previsto un introito di miliardi 38.476 al netto di miliardi 3.500 considerati tra le entrate extratributarie quale

quota da riservare alla CEE a titolo di « risorsa propria ».

Rispetto alla previsione assestata del 1984 il gettito complessivo dell'IVA viene stimato con un tasso di crescita pari al 9,9 per cento.

Come è noto un significativo aumento del gettito potrà conseguire dall'approvazione delle nuove misure predisposte su iniziativa del Ministero delle finanze, misure non ancora definitivamente approvate dal Parlamento, che dovrebbero consentire recuperi di evasione dell'ordine di 5.000 miliardi

Per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e l'imposta di consumo dei tabacchi, tenuta presente la natura specifica dell'imposizione, sono stimati per il 1985 incrementi percentuali sul gettito previsto per il 1984 rispettivamente pari al 2,4 e al 5,7 per cento.

Per quanto riguarda le entrate non tributarie si ha per il 1985 una previsione complessiva di miliardi 45.289, con un aumento di miliardi 2.628 rispetto alla previsione assestata del 1984.

Il 96 per cento del comparto è assicurato dalle entrate per recuperi, rimborsi e contributi (miliardi 34.491), per partite che si compensano nella spesa (miliardi 5.320) e per interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (miliardi 3.683).

Nell'ambito dei recuperi, rimborsi e contributi sono classificati introiti di assai varia natura.

Tra essi preminente rilievo assumo quelli volti a contribuire al finanziamento degli oneri per il Fondo sanitario nazionale, previsti per il 1985 in miliardi 31.298 contro miliardi 28.407 della previsione assestata 1984.

Va precisato, in riferimento al gettito contributivo, che le previsioni iscritte in bilancio sono al lordo della quota che sarà eventualmente fiscalizzata (e previsto al riguardo uno specifico accantonamento di fondo globale pari a miliardi 9.260), in quanto tale quota sarebbe in ogni caso reintegrata a carico di specifico stanziamento nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di rilievo, altresì, nella Categoria XI, l'importo previsto per le ritenute previdenziali, operate sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici (miliardi 1.784), per il prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria della somma necessaria a coprire la quota di competenza 1983 degli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie effettuate per il consolidamento dei debiti degli enti mutualistici (miliardi 571) e il rimborso da parte della CEE delle spese di riscossione delle « risorse proprie » (miliardi 171).

Le partite che si compensano con la spesa riguardano essenzialmente le « risorse proprie CEE ».

Trattasi di introiti di natura tributaria, la cui contabilizzazione tra le entrate extra-tributarie e, in particolare, tra le partite che si compensano con la spesa, vuole appunto sottolineare la titolarità estera dei rispettivi gettiti.

Per il 1985 si ha, per tali « risorse », una previsione di miliardi 5.208, di cui miliardi 3.500 per la quota di gettito IVA di pertinenza comunitaria. Rispetto al 1984 si ha un aumento di 428 miliardi in larga misura riferibile alla quota IVA da trasferire alla CEE (+ miliardi 300).

L'indicato ammontare di « risorse proprie », iscritto in bilancio per pari importo sugli specifici capitoli degli stati di previsione dell'entrata e di quello relativo alla spesa del Ministero del tesoro, e stimato sulla base delle previsioni di gettito di dazi e prelievi agricoli, nonché considerando una quota IVA pari al vigente limite dell'1 per cento della base imponibile, non esaurisce il previsto onere a carico del bilancio nazionale per il finanziamento delle politiche comunitarie.

Il previsto fabbisogno comunitario fa infatti emergere la necessità di un aumento dell'indicato limite dell'1 per cento di quota IVA: pur se tale aumento difficilmente potrà essere ratificato dai Parlamenti nazionali con efficacia prima dell'anno 1986, sicuramente la Comunità richiederà ai singoli Stati, come già fatto per il 1984, un anticipo sul programmato aumento. Per la corresponsione di tale aumento sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro (fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso) è previsto uno specifico accantonamento di 400 miliardi.

Va peraltro rilevato, con riferimento ai rapporti finanziari con la CEE, che tra le partite compensative è, altresì, iscritto « per memoria » un capitolo sul quale, nel corso dell'esercizio, affluiscono le somme versate dalla Comunità europea per il finanziamento dei progetti ammessi a contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale da riassegnare alla Cassa per il Mezzogiorno (nei primi dieci mesi del 1984 si sono avuti introiti per 519 miliardi).

Sempre tra le partite che si compensano con la spesa, di rilievo gli introiti per rifu- sione delle somme anticipate dal Ministero della difesa per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei vari Corpi (miliardi 95).

Quanto agli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, il gettito previsto si riferisce pressochè integralmente alle retrocessioni da parte della Banca d'Italia di interessi di buoni ordinari del Tesoro e certificati di credito e agli interessi dovuti dall'INPS sulle anticipazioni concesse dal Tesoro per il pagamento effettuato dall'Amministrazione postale, delle pensioni gestite dallo stesso Istituto.

Per il nuovo anno viene indicato per le retrocessioni un introito di miliardi 2.900 inferiore di 415 miliardi a quello iscritto nel bilancio assestato del 1984.

Più elevato (miliardi 752 nel 1985 contro miliardi 740 nelle previsioni assestate 1983) l'importo iscritto a titolo di interessi dovuti dall'INPS sulle anticipazioni di tesoreria concesse per gli anni in cui non ne è stata disposta la infruttuosità.

#### VI. — *Le principali voci di spesa*

Passo ora ad esaminare i capitoli delle spese.

Le variazioni contabili connesse con le disposizioni del disegno di legge finanziaria assumono il seguente significato: a) spese correnti: incremento di miliardi 24.802 come competenza e di miliardi 16.642 come

cassa; b) per le spese in conto capitale: incremento di miliardi 15.240 in termini di competenza e di miliardi 10.890 in termini di cassa.

Gli altri emendamenti al bilancio a legislazione vigente producono, rispettivamente, una riduzione di 1.333 miliardi in termini di competenza e di 1554 miliardi in termini di cassa.

È opportuno poi ricordare che le rimodulazioni delle spese pluriennali operate con il disegno di legge finanziaria incidono in modo consistente, in senso riduttivo, sulla previsione di spesa a legislazione vigente: si evidenzia, infatti nel complesso una riduzione di 1.520,2 miliardi sia per competenza che per cassa nel 1985, con un aumento invece di 1.037,7 miliardi nel 1986, 372,5 miliardi nel 1987, 110 miliardi nel 1988 e anni successivi (in termini di competenza).

Passando ad esaminare brevemente le caratteristiche delle più importanti modificazioni introdotte nel bilancio, a seguito della Nota di variazioni e degli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati, per la parte corrente si segnalano i seguenti incrementi: fondo comune regionale (1.287 miliardi); fondo nazionale trasporti (280 miliardi); finanziamento bilanci comunali (4.318,7 miliardi); fondi perequativi per i comuni (1.527 miliardi); fondo sanitario nazionale (2.820 miliardi), ripristino degli interessi sui conti correnti alla tesoreria della Cassa depositi e prestiti (sovvenzione straordinaria, periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1984, 1.800 miliardi).

Per la parte capitale (incrementi): proroga della legge n. 268 del 1974 per la Sardegna (160 miliardi); anticipazione all'Amministrazione postale per spese di investimento sostenute nell'esercizio 1983-1984 (835,5 miliardi); rifinanziamento del programma triennale ANAS (500 miliardi); aumento fondo dotazione SACE (200 miliardi); programma abitativo per Napoli (950 miliardi); fondo terremoto Basilicata e Campania (384 miliardi); FIO progetti speciali 1985 (1.500 miliardi); rifinanziamento fondo innovazione tecnologica e fondo razionalizzazione impianti siderurgici (600 miliardi); fondo rotativo innovazione tecnologica (130 miliardi); ap-

porto ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali (3.400 miliardi); fondo ricerca applicata IMI (500 miliardi); interventi in agricoltura (1.912,2 miliardi).

Ancora sul fronte delle spese voglio ricordare, per confronto tra il 1985 e il 1984, le previsioni relative ai grandi capitoli che caratterizzano le uscite del bilancio dello Stato. Mi riferisco al fondo sanitario nazionale, ai finanziamenti del sistema delle autonomie (Comuni e Province), ai finanziamenti per le Regioni, ai finanziamenti per il fondo nazionale dei trasporti e ai finanziamenti per il sistema della previdenza sociale.

Cominciando dall'ultimo (il sistema di previdenza sociale) è da notare come i provvedimenti assunti negli scorsi anni siano riusciti a stabilizzare le uscite nel settore. La legge di bilancio, infatti, per il 1984 prevedeva circa 22.400 miliardi; le previsioni per il 1985 nella impostazione di Governo, confermata dal voto della Camera, stabilizzano tale previsione in 22.500 miliardi.

Per il fondo sanitario nazionale, ricordo che nel 1984 la legge di bilancio prevedeva uscite per 34.720 miliardi. A tale somma si è dovuto poi aggiungere quanto previsto dal provvedimento recentemente approvato che autorizza le USL a incrementare le loro spese fino al 10 per cento rispetto al 1983. Per il 1985 il Governo ha previsto 40.160 miliardi, corretti alla Camera in 40.360 miliardi, con un incremento di 200 miliardi. Permangono dubbi che tale tetto possa essere rispettato e pertanto, nel settore della sanità, occorre un provvedimento capace di modificare le leggi di spesa; senza tale modifica sembra difficile poter realmente mettere sotto controllo le uscite. Voglio ricordare, a questo proposito, che nel corso dell'esame in Commissione sanità dei documenti finanziari per il 1985, si è riferito che il costo per lo Stato del sistema sanitario sarebbe pari a soli 7.000 miliardi. È da precisare che a tali 7.000 miliardi devono essere aggiunti 9.000 miliardi circa riferiti alla fiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle aziende,

Per quanto riguarda il fondo nazionale dei trasporti, le previsioni '85 segnano un significativo incremento rispetto alle disposizioni del 1984: si indicano in 3.429 miliardi (impostazione del Governo confermata dal voto della Camera) le somme globalmente disponibili rispetto ai 2.840 miliardi previsti nella legge di bilancio del 1984.

Gli stanziamenti per i Comuni e le Province delle leggi finanziaria e di bilancio per il 1985 ammontano a 24.642 miliardi (con un incremento di poco meno di 200 miliardi rispetto alla iniziale impostazione del Governo). Si tratta di una previsione che supera di oltre 2.200 miliardi quanto previsto nella legge di bilancio del 1984, che indicava i trasferimenti a favore del sistema delle autonomie in 22.470 miliardi. Voglio sottolineare che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno posto nuovamente a carico del bilancio dello Stato l'ammortamento dei mutui contratti, in contraddizione con l'impostazione che voleva, progressivamente, porre a carico degli enti locali il costo di ammortamento dei mutui. È evidente che solo la riforma del sistema delle autonomie e la conseguente possibilità di attribuire alle stesse un diretto introito fiscale potrà permettere di mettere ordine in questa delicata ed importante materia.

Per le Regioni segnalo che si è passati da 8.599 miliardi per il 1984 ai 10.226 miliardi per il 1985. Vi è stato un incremento sensibile specie nel fondo del finanziamento dei programmi di sviluppo regionale (1.167 miliardi nel 1984 e 2.360 miliardi nel 1985); questa decisione riapre alle autonomie regionali la possibilità di sostenere gli interventi che vengono ritenuti, Regione per Regione, più utili al sostegno dello sviluppo delle realtà economiche locali con specifico riguardo al settore dell'agricoltura.

Nel complesso voglio ricordare che il bilancio, nell'iter alla Camera, ha portato ad avere minori uscite per 1.333 miliardi di competenza e per 1.554 miliardi di cassa, cui sono da aggiungere maggiori stime delle entrate per 170 miliardi (70 miliardi IRPEG e 100 IVA). Contemporaneamente nell'esame del disegno di legge finanziaria si sono in-

trodotte maggiori uscite per complessivi 2.803 miliardi di competenza e 3.053 miliardi di cassa.

Nel complesso del bilancio a legislazione vigente e della legge finanziaria l'esame alla Camera ha portato, rispetto alle previsioni del Governo, a maggiori uscite per 1.300 miliardi di competenza e 1.329 miliardi di cassa.

#### VII. — *Trasformare i successi del 1984 in elementi strutturali del risanamento*

Svolgo ora alcune considerazioni conclusive.

Il progetto di bilancio e la legge finanziaria proposta dal Governo al Parlamento indicavano un incremento delle spese correnti (al netto degli interessi) pari al 9,2 per cento. Tale percentuale, se si tiene conto dell'incremento al fondo sanitario nazionale approvato nel corso del 1984, scendeva al 7,5 per cento per competenza, cui corrispondeva ragionevolmente un 7 per cento per cassa. Gli emendamenti (oltre duecento) approvati alla Camera hanno peggiorato in modo avvertibile tali dati, elevando il 9,2 per cento di incremento inizialmente previsto al 10,2 per cento, cui corrisponde, se si tiene conto del già ricordato incremento intervenuto per il fondo sanitario nazionale nel 1984, una variazione dell'8,5 per cento di competenza e dell'8 per cento di cassa.

Nel complesso del bilancio e della legge finanziaria e con riferimento alla totalità delle uscite (spese correnti e spese in conto capitale), la Camera non solo ha incrementato di 1.300 miliardi la competenza e di 1.329 miliardi la cassa, ma ha anche utilizzato le maggiori economie che si sono rese disponibili rispetto all'impostazione iniziale del Governo. Queste economie si sono manifestate per effetto del migliore andamento del disavanzo di cassa stimato al settembre 1984 rispetto alle valutazioni di giugno. Si tratta, nel complesso, di circa 420 miliardi per minori interessi; i fondi sono stati attribuiti per circa 220 miliardi alle pensioni di guerra (nel fondo globale della finanziaria) e per 200 miliardi circa ai comuni.

Non voglio in questa sede discutere l'opportunità o meno delle maggiori uscite decise: si intende solo sottolineare la negativa tendenza a non stabilizzare eventuali economie, ma a riciclarle immediatamente per nuove uscite.

Se la tenuta del bilancio è da considerare elemento cardine della politica di risanamento, vi sono, accanto a molte ragioni di soddisfazione, anche motivi di preoccupazione.

Risolto nel 1984 il nodo del contenimento del disavanzo di cassa, la seconda fase dell'intervento è più difficile e deve basarsi su alcuni elementi non derogabili. Tenuto conto infatti che la politica dei tagli è politicamente difficile e spesso tecnicamente non praticabile, occorre fare conto sul progressivo esaurimento delle leggi di spesa. La copertura di nuove spese può, quindi, avvenire solo in quanto si rendano disponibili nuove reali risorse e non economie sugli interessi per minori *deficit*. La crescita delle spese correnti deve comunque essere contenuta al di sotto del tasso di incremento delle entrate.

Per concludere, ho l'impressione che la lettura della Camera abbia abbassato almeno in parte la guardia rispetto all'impostazione originaria del Governo e che non si sia colta così appieno l'occasione di trasformare i successi, superiori alle previsioni, specie per il disavanzo di cassa, registrati nel 1984 in elementi strutturali e non occasionali di una politica di risanamento.

Più in generale, il conseguimento nel 1985 degli obiettivi della Relazione previsionale e programmatica (inflazione al 7 per cento, crescita del PIL del 2,5 per cento) sembrano alla portata di una rigorosa azione del

Governo e di una responsabile attività del Parlamento. Alla base vi è certo la politica di bilancio, ma non minore attenzione deve essere data ai contraccolpi sulla inflazione che potrebbero derivare per effetto dell'accorpamento delle aliquote IVA e alla necessità di rispettare, nel 1985, un incremento del 7 per cento per il costo del lavoro.

Nella discussione in Commissione è venuta da più parti la richiesta che il documento di bilancio assuma una funzione « attiva » nella politica economica affrontando con più incisività nodi del riequilibrio fiscale, del sostegno all'occupazione e all'innovazione tecnologica, della riqualificazione dei servizi pubblici. Sono obiettivi da condividere, la cui definizione generale lascia peraltro aperto il dibattito su quali strumenti occorra attivare; è poi da rilevare che queste politiche strutturali avranno tanto maggiori possibilità di successo quanto più potranno basarsi su una economia risanata, capace di poter disporre di nuove risorse reali.

\* \* \*

Il relatore ha finito qui il suo compito di introduzione: la discussione deve essere ampia ed aperta. L'opportunità o meno di modifiche non può essere decisa preventivamente e non potrà che venire dal dibattito, dovendo comunque tutti, maggioranza ed opposizione, sentirsi responsabili che l'approvazione dei documenti finanziari prima della scadenza di fine anno è di per se stesso un valore prioritario, da tutelare con ogni attenzione.

BASTIANINI, *relatore*

Sezione I**RELAZIONE**

sullo stato di previsione del Ministero  
del bilancio e della programmazione economica (**Tabella 4**)

(RELATORE PAGANI Antonino)

ONOREVOLI SENATORI. — I. — L'esame dello stato di previsione del Ministero del bilancio costituisce tradizionalmente l'occasione per una riconsiderazione dei temi istituzionali ed organizzativi che ruotano intorno all'assetto della programmazione economica e dei suoi strumenti.

In linea generale ritengo sia estremamente importante sottolineare, proprio nel momento in cui l'economia italiana esprime segni particolarmente positivi circa gli andamenti delle singole variabili, la centralità del ruolo del Ministero del bilancio, soprattutto ai fini di raccordo tra politica a breve e strategie a medio e lungo periodo.

Da questo punto di vista può essere utile operare una sorta di collegamento tra le considerazioni già riferite alla Tabella 4, in occasione dell'esame dei documenti finanziari per il 1984, e quelle da sviluppare in occasione dei documenti finanziari per il 1985.

Nel corso di quest'anno sono venuti emergendo importanti elementi di chiarificazione sulle prospettive istituzionali degli strumenti di programmazione, sui quali è opportuno soffermarsi nel corso dell'esame della Tabella 4 per il 1985.

In primo luogo, la travagliata vicenda del Nucleo di valutazione sembra essere finalmente avviata verso una idonea soluzione: l'organismo — come è noto — ha ripreso l'attività mentre si è provveduto a reintegrare i componenti dimissionari, di modo che è realistico ipotizzare che entro l'anno sia possibile presentare al CIPE proposte concrete di utilizzo del FIO 1984.

In questo senso dovrebbe essere — a mio avviso — assecondata ogni azione politica volta ad accrescere e ad ampliare le competenze del Nucleo, al fine di sottoporre al suo esame una fascia crescente di investimenti pubblici riferiti non solo a problemi di carattere strettamente territoriale, ma ad esigenze più ampie di carattere strutturale, come quelle attinenti alla politica industriale ed ai problemi energetici.

Va sottolineato che nel disegno di legge finanziaria per il 1985, nel fondo speciale di parte capitale è stata inserita la voce « Interventi da avviare in coerenza con il nuovo piano a medio termine » che sostituisce il FIO; si tratta di interventi collegati ad una visione volta a superare squilibri di carattere territoriale, le cui risorse dovrebbero essere utilizzate sulla base di specifiche iniziative legislative; la fase di concreta



attuazione di queste iniziative dovrebbe essere preliminarmente valutata dal Nucleo e quindi successivamente dall'organo politico decisionario, costituito dal CIPE, in coerenza con le indicazioni espresse dalla nuova versione del piano a medio termine che il Governo si appresta a presentare al Parlamento.

Le note vicende che hanno caratterizzato l'attività del Nucleo fanno quindi ritenere molto opportuna l'iniziativa, già preannunciata proprio nella Commissione bilancio del Senato dal ministro Romita, di un disegno di legge governativo di revisione di alcuni aspetti funzionali ed organizzativi del Nucleo di valutazione degli investimenti, sulla linea di analoghe iniziative parlamentari che hanno ricevuto un consenso molto largo.

Questa ipotesi di riforma ripropone il delicato rapporto tra decisione politica e valutazione tecnica; questo problema dovrebbe essere affrontato tenendo ben fermo il principio che spetta al livello politico fissare con chiarezza il quadrato di priorità e di obiettivi entro il quale poi si deve esprimere la strumentazione e la funzione istruttoria del livello tecnico; mentre la responsabilità della scelta politica non può risultare limitata o irrigidita da una supposta scala di valori « tecnici », la fase dell'approfondimento tecnico può essere condotta in modo appropriato solo se il livello politico abbia assolto preventivamente al compito di preordinare in modo univoco obiettivi e priorità.

D'altra parte, deve risultare altresì chiaro che il livello politico — nella fattispecie concreta il CIPE — deve conservare appieno la propria autonomia decisionaria, pur tenendo conto integralmente e compiutamente di tutti gli elementi tecnico-istruttori riferiti alla totalità degli interventi sui quali esso è chiamato a deliberare; il CIPE deve però poter effettuare valutazioni che necessariamente possono tener conto di obiettivi più ampi e politicamente più significativi, come ad esempio la necessità di superare gli squilibri territoriali o di garantire la competitività di zone già altamente sviluppate.

Concludendo su questo punto è necessario che dal Parlamento venga un segnale

netto nella direzione di un rafforzamento del ruolo e della funzione del Nucleo di valutazione, in un più equilibrato quadro normativo che salvaguardi pienamente sia l'autonomia delle scelte politiche, sia l'indipendenza dell'istruttoria tecnica, nel rigoroso rispetto dei diversi ruoli.

In secondo luogo, è utile ricordare che nel corso del 1984, aderendo ad una precisa indicazione venuta in questo senso dal Parlamento, il Dicastero del bilancio ha provveduto ad approfondire opportunamente il problema del ruolo e delle prospettive dell'ISPE.

Secondo la relazione già a suo tempo trasmessa dal ministro Romita, il Dicastero si sta muovendo sulla base di una ben precisa ipotesi di rilancio e potenziamento dell'ISPE: al riguardo entro breve sarà presentato al Parlamento un apposito disegno di legge di riforma.

Pertanto nel breve periodo il Dicastero del bilancio si troverà a poter utilizzare in pieno due importantissimi strumenti di supporto per la politica di programmazione quali appunto il Nucleo di valutazione e l'ISPE.

A questi due strumenti occorre aggiungere il nuovo organismo, proposto con l'articolo 19 della legge finanziaria 1985, costituito dal Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché da tutti gli altri enti pubblici.

È importante porre in evidenza che questo Nucleo è costituito da personale proveniente dalle stesse amministrazioni statali; è questo un fatto di grande significato amministrativo perchè consente di promuovere e sviluppare nel seno stesso della dirigenza statale quell'opera di affinamento tecnico-culturale e di analisi sull'attuazione dei programmi che costituisce un elemento obiettivamente essenziale per avviare in modo capillare, in tutte le amministrazioni statali che gestiscono programmi di investimenti pubblici, una nuova sensibilità nei confronti dei metodi e delle tecniche di programmazione di bilancio (analisi costi-benefici dei singoli programmi).

Su questo rinnovato sfondo organizzativo dovrebbe quindi, nel corso del 1985, riprendere il proprio cammino l'idea stessa di una politica di programmazione; questa politica dovrebbe tradursi, come già si è accennato, nella presentazione al Parlamento, già preannunciata dal ministro Romita, di una nuova versione del piano a medio termine.

È in questo contesto che si riproporrà anche il problema di una revisione dei poteri dei Comitati interministeriali di settore.

Credo che al riguardo, proprio sulla base delle esperienze talvolta deludenti fatte in passato, occorra esprimere consenso, in sede parlamentare, su una ipotesi di rilancio della strumentazione e della politica di programmazione che intenda procedere in modo pragmatico, affrontando una questione ovvero uno strumento per volta, sia pure in un quadro complessivo che abbia come referente terminale una ipotesi di una riforma organica di tutto il Dicastero.

Si vuole cioè significare che prima di porre mano ad ipotesi di riforma organica del Dicastero sarebbe opportuno che nel corso del 1985 si riuscisse a portare a regime l'operatività del Nucleo di valutazione degli investimenti e del costituendo Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi, avviando altresì l'opera di riassetto dell'ISPE; in questo modo l'attuazione del preannunciato nuovo piano a medio termine troverebbe già un primo efficace referente organizzativo sul quale appoggiare sia la fase di progettazione del documento di piano, sia quella di successiva verifica dell'attuazione degli obiettivi indicati.

Inoltre, l'avvio di una nuova versione del piano a medio termine dovrebbe consentire di affrontare con una strumentazione ben più significativa, la stessa predisposizione del bilancio pluriennale programmatico che, come è noto, proprio in occasione della sessione di bilancio in corso, il Ministro del tesoro ha presentato in una prima versione sperimentale.

In sostanza la nuova strumentazione del Dicastero del bilancio dovrebbe costituire la sede istituzionale presso la quale coordinare e verificare, nelle rispettive compatibilità, le politiche a livello aggregato e le politiche di settore, fermo restando che que-

ste ultime devono essere predisposte dalle amministrazioni competenti ai diversi livelli istituzionali.

La reintroduzione di elementi di programmazione dovrebbe quindi dare nuovo significato all'azione del CIPE e degli altri comitati di settore che in passato si sono sovente limitati unicamente a prendere atto delle proposte provenienti dai diversi responsabili di settore.

È chiaro che questa ripartizione di compiti presuppone che non la sola fase di progettazione ma soprattutto quella di concreta attività gestionale debbano essere lasciate alle singole amministrazioni di settore, evitando accuratamente ogni commistione tra funzioni di programmazione e di indirizzo e funzioni gestionali.

In conclusione, si può obiettivamente affermare che l'esame della Tabella 4 del 1985 si svolge in un contesto che denota chiari e concreti segni di ripresa della politica di programmazione; non vi è dubbio che moltissimo rimane da fare e che il cammino individuato dal nuovo Ministro del bilancio (e faccio qui anche riferimento alle comunicazioni rese alla Commissione bilancio il 7 novembre) appare irto di problemi e di difficoltà.

Tuttavia ritengo che dalla Commissione bilancio del Senato, proprio in occasione dell'esame della Tabella 4 del bilancio di previsione dello Stato per il 1985, sia venuto un segnale molto preciso a sostegno di questa linea di azione, che per sommi capi si è cercato di illustrare.

Sulla base di queste premesse io ritengo che il Parlamento potrà successivamente porre mano ad un provvedimento di riforma del Dicastero del bilancio, articolato in alcune chiare e univoche linee direttive da tradurre nello strumento della delega.

Svolte queste sommarie indicazioni di carattere generale pare opportuno passare ad una rapida disamina degli elementi contabili fondamentali che caratterizzano l'impostazione per il 1985 dello stato di previsione del Ministero del bilancio.

II. — Lo stato di previsione del bilancio per il 1985 reca spese per complessivi

7.175.102,8 milioni di lire come competenza e 8.648.178 milioni di lire come cassa.

Le spese correnti ammontano a lire 14 miliardi 601,6 milioni come competenza e a lire 15.035 milioni come cassa.

Le spese in conto capitale ammontano a lire 7.160,5 miliardi come competenza e a lire 8.669,1 miliardi come cassa.

Risulta pertanto del tutto evidente che la caratteristica fondamentale dello stato di previsione del bilancio è costituita dalla massiccia presenza di fondi di parte capitale la cui gestione assume un significato rilevante nell'ambito della strategia di politica economica del Governo.

Le variazioni relative alla parte corrente (che comportano una diminuzione di spesa rispetto al precedente bilancio assestato di lire 2.108 milioni) derivano dal cessare dell'incidenza di leggi preesistenti (— 2.500 milioni), nonché dalla considerazione di oneri di carattere inderogabile (indennità integrativa speciale: +291,6 milioni; stipendi e retribuzioni al personale: +181,7 milioni; oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo del 29 aprile 1983: +299,3 milioni; spese per il funzionamento del Nucleo di valutazione: +80 milioni; perequazione automatica delle pensioni: +45,3 milioni; adeguamento capitoli per pensioni: +89,1 milioni, ecc.).

Complessivamente l'importo totale delle spese correnti 1985, ammontanti come si è detto a lire 14.601,6 milioni in conto competenza si ripartisce nelle seguenti voci:

spese per il personale in servizio: lire 6.435,3 milioni;

spese per il personale in quiescenza: lire 600 milioni;

spese per acquisto di beni e servizi: lire 3.467,3 milioni;

spese per trasferimenti: lire 4.098 milioni;

spese non attribuibili: lire 1 milione.

Per il personale in servizio la spesa di 6.435,3 milioni si ripartisce nel seguente modo:

spese per assegni fissi: lire 4.968,3 milioni;

spese per competenze e accessori: lire 321,7 milioni;

spese per oneri previdenziali: lire 1.145,3 milioni.

Per quanto riguarda le spese della categoria IV, acquisto di beni e servizi, di natura più squisitamente discrezionale, è opportuno ricordare che la percentuale di incremento rispetto al bilancio assestato 1984 è stata contenuta nel 2,22 per cento, molto al di sotto dell'incremento indicato dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato sulla preparazione del bilancio 1985 (+7 per cento).

Sempre per quanto riguarda la spesa di parte corrente va infine ricordato che i trasferimenti ammontano a 4.098 milioni di lire e sono quasi interamente assorbiti dai contributi annui all'ISPE (2.000 milioni), all'ISCO (2.000 milioni) e al CIRIEC (Centro italiano di ricerche e di informazioni sull'economia delle imprese pubbliche) (90 milioni).

Infine voglio segnalare che complessivamente le spese correnti di categoria IV per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti ammontano per il 1985 a lire 800 milioni.

Per quanto riguarda le previsioni di spesa del conto capitale esse si suddividono sostanzialmente in trasferimenti (categoria XII) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nonché in somme ascrivibile alla categoria XVI (somme non attribuibili) che comprendono sostanzialmente le risorse destinate alla ricostruzione delle zone terremotate da trasferire alle regioni Campania, Basilicata e Puglia e agli altri destinatari, nonché le somme ascrivibili al Fondo investimenti ed occupazione degli anni 1982-1984 (capitoli 7504 e 7505) da destinare al finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili (previo esame da parte del Nucleo di valutazione) di competenza statale e regionale e le somme iscritte sul capitolo 7506, istituito in ragione delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del disegno di legge finanziaria 1985, che al primo comma ha provveduto a stanziare 1.500

miliardi per l'attivazione dei progetti immediatamente eseguibili (FIO) anche nel 1985.

Per quanto riguarda i trasferimenti della categoria XII le voci più significative sono le seguenti:

1) *Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo* (capitolo 7081).

La competenza iniziale per il 1985 era stata prevista in 1.010,9 miliardi di lire; i residui presunti ammontavano a 1.175,2 miliardi di lire; il limite di cassa veniva stabilito in 1.550 miliardi di lire.

Pertanto la competenza iniziale risultava inferiore alla corrispondente previsione assestata per il 1984 (1.078,5 miliardi), in quanto erano state previste alcune variazioni in diminuzione su componenti settoriali di spesa a destinazione vincolata: meno lire 150 miliardi per la legge n. 403 del 1977; meno lire 5,1 miliardi per le comunità montane; meno lire 1 miliardo per la legge n. 674 del 1978 sull'associazionismo agricolo.

Va rilevato che i residui previsti per il 1985 (lire 1.175,2 miliardi) risultano inferiori di circa il 41,8 per cento rispetto alle previsioni assestate per il 1984: l'ammontare ancora consistente dei residui evidenzia una politica di contenimento delle erogazioni di cassa, politica che tuttavia, ad un primo esame sembra evolvere verso una situazione meno restrittiva.

Inizialmente la previsione di cassa si attestava in 1.550 miliardi con un coefficiente di realizzabilità pari al 70 per cento della massa spendibile (residui più competenza) nel 1985, lievemente superiore al coefficiente dell'esercizio precedente pari al 63 per cento per l'intera categoria dei trasferimenti.

La Camera dei deputati, in sede di approvazione della legge finanziaria, ha previsto (vedi articolo 18, primo comma) una nuova autorizzazione di spesa per l'anno 1985 di 1.300 miliardi di lire per le finalità della legge n. 984 del 1977 e dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1977: si tratta di una massiccia previsione di spesa destinata all'agricoltura da trasferire alle Regioni con la procedura stabilita dall'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1977, procedura che prevede

il transito delle risorse sul fondo per il finanziamento per i programmi regionali di sviluppo sul quale vanno a costituire una importante componente settoriale di spesa a destinazione vincolata.

Pertanto il capitolo 7081 presenta ora una competenza pari a lire 2.360,1 miliardi ed una cassa pari a lire 2.399,1 miliardi.

2) *Fondo sanitario nazionale* (capitolo 7082).

Si tratta, come è noto, della spesa in conto capitale che afferisce al fondo sanitario nazionale; la competenza per il 1985 viene prevista in lire 1.160 miliardi, con un incremento di lire 440 miliardi rispetto alle previsioni assestate 1984; non vengono previsti residui da riportarsi all'esercizio 1985; la cassa prevede un limite pari alla competenza.

Va rilevato che la dotazione complessiva del fondo sanitario di parte capitale, quale risulta determinata con l'articolo 17, primo comma, lettera b), della legge finanziaria e nella tabella B richiamata dall'articolo 25 della legge di bilancio, è pari a lire 1.200 miliardi come competenza; i restanti 40 miliardi di lire si rinvergono infatti sul capitolo 7088 e sono relativi alla somma da assegnare alla regione Marche per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri del complesso geriatrico INRCA.

3) *Fondo per il finanziamento di progetti predisposti dalle regioni Basilicata e Campania per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma* (capitolo 7089).

Si tratta delle disponibilità previste dall'articolo 5 della legge n. 80 del 1984, che rifinanzia la legge pro terremotati n. 219 del 1981.

La competenza prevista per il 1985 è di lire 150 miliardi, pari alla rispettiva autorizzazione di cassa; sul progetto di bilancio non si prevedono residui da trasportare al nuovo esercizio.

Per quanto riguarda le somme non attribuibili (categoria XVI) esse vanno così distribuite:

## a) Fondo « pro terremotati » (capitolo 7500).

La competenza inizialmente prevista per il 1985, pari a lire 1.416 miliardi, rifletteva l'autorizzazione disposta con la legge finanziaria 1984. Come è noto il riparto del fondo dovrà essere deliberato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle amministrazioni centrali.

I residui presunti per il 1985 ammontano a lire 851,6 miliardi; la cassa era stata inizialmente stimata in lire 2.267,6 miliardi con un completo smaltimento della massa spendibile nel 1985.

Con l'articolo 11 del disegno di legge finanziaria (decimo comma) la Camera dei deputati ha statuito un incremento di lire 534 miliardi per l'anno 1985 del fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori terremotati (terremoti novembre 1980 e febbraio 1981); pertanto il capitolo 7500 presenta attualmente una competenza pari a 1.950 miliardi di lire ed una cassa pari a 2.801,6 miliardi di lire, tale da garantire un completo smaltimento di tutta la massa spendibile, compresa la variazione in aumento proposta dalla Camera.

## b) Fondo investimenti ed occupazione 1983 (capitolo 7504).

Il capitolo si riferisce unicamente alla gestione dei residui pregressi stimati in 318 miliardi di lire; il limite di cassa, pari appunto a 318 miliardi di lire, dovrebbe consentire il completo smaltimento dei residui.

## c) Fondi investimenti ed occupazione 1984 (capitolo 7505) e 1985 (capitolo 7506).

Il capitolo 7505 riguarda la gestione dei residui di provenienza 1984 pari a 1.500 miliardi di lire, residui che in sostanza probabilmente finiranno per l'assommare al totale dello stanziamento di competenza 1984 (1.800 miliardi) in considerazione del ritardo con cui sono partite le procedure di utilizzo per il FIO 1984 in ragione delle ben note vicende che hanno caratterizzato l'attività del Nucleo di valutazione.

Al riguardo va segnalato che la Camera dei deputati, in sede di discussione della legge finanziaria, con l'articolo 12 ha previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 1.500 miliardi quale base finanziaria per l'attività del FIO nel 1985; l'erogazione di cassa è stata prevista in lire 300 miliardi (capitolo 7506).

Pertanto con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati la complessiva spesa in conto capitale fa segnare un incremento di lire 3.383,1 miliardi per la competenza e lire 1.683,1 miliardi per la cassa.

Conclusivamente anche i dati di carattere contabile relativi alla Tabella 4, alla luce delle importanti modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento in sede di discussione della legge finanziaria, confermano la centralità del ruolo del Ministero del bilancio e della sua strumentazione tecnica ai fini di un efficace utilizzo delle risorse in conto capitale ad esso affidate, soprattutto a valere sul FIO (capitoli 7504, 7505 e 7506).

L'esame della Tabella 4, pur con valutazioni ed accentuazioni differenti, ha fatto segnare una convergenza molto larga e convinta sull'esigenza di un sollecito ed efficace rilancio di tutta la strumentazione, di analisi e di indagine, di cui si può avvalere il Ministero (ISPE, Nucleo di valutazione degli investimenti, Segretariato generale per la programmazione economica, nuovo Nucleo di verifica sulla attuazione degli investimenti): questa strumentazione dovrà, in primo luogo, essere utilizzata per predisporre una nuova versione del Programma economico a medio termine.

Voglio altresì sottolineare che in Commissione il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a presentare al preventivo esame del Parlamento lo schema dei criteri metodologici che dovranno entrare a far parte della nuova delibera CIPE in ordine agli utilizzi del fondo per progetti immediatamente eseguibili per il 1985.

Sulla base delle osservazioni sopra esposte, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente si è espressa in senso favorevole sullo stato di previsione del Ministero del bilancio (Tabella 4) per l'esercizio 1985.

PAGANI Antonino, *relatore*

Sezione II**RELAZIONE**

sullo stato di previsione  
del Ministero delle partecipazioni statali (**Tabella 18**)

(RELATORE CAROLLO)

ONOREVOLI SENATORI. — Credo di interpretare il pensiero dei colleghi componenti di questa Commissione se non mi fermerò a relazionare sui dati relativi agli stanziamenti d'entrata e di spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

L'interesse comune ritengo infatti che non stia nell'esame dei dati relativi al costo e alla proporzionata disponibilità finanziaria della normale attività amministrativa di un Ministero quale è quello delle partecipazioni statali.

L'interesse reale sta piuttosto nell'accertamento delle condizioni, dei mezzi e dei fini relativi alla politica che è portato ad attuare nelle attuali circostanze lo Stato imprenditore, di cui è per certi aspetti espressione giuridica ed emblematica il Ministero delle partecipazioni statali.

Non è che non esista anche qualche problema relativo ai meccanismi di funzionamento dell'apparato funzionale del Ministero; esiste, e naturalmente esso porta a considerare la validità di alcuni stanziamenti di spesa corrente che, alla luce di talune riconosciute esigenze, appaiono carenti.

Nella Relazione programmatica delle partecipazioni statali è al riguardo affermato: « Si ritiene di ribadire l'esigenza che la funzionalità del sistema di imprese nelle quali lo Stato interviene assumendo la figura di azionista, presuppone un qualificante rafforzamento del Ministero delle partecipazioni

statali anche in termini di una più incisiva attività propositiva ».

Da questa considerazione consegue la necessità di un incremento degli organici ministeriali, poichè un organico, come quello attuale, — afferma la Relazione — limitato a 149 unità di ruolo, non appare evidentemente proporzionato alle esigenze operative di un'Amministrazione con funzioni complesse come quelle in atto attribuite o quelle proposte sulla base di diagnosi e valutazioni sulle quali in seguito mi fermerò.

Un fatto è certo, che pur nelle attuali condizioni di lavoro e negli attuali incerti, problematici e convulsi poteri attribuiti o riconosciuti al Ministero, occorre un adeguato aggiornamento e potenziamento dell'assetto ministeriale.

E ciò, spiega la Relazione programmatica, « al fine di rendere il Ministero interlocutore sempre più efficace sia nei confronti del Parlamento che, giustamente, esige rapidità, completezza e approfondimento di analisi nella trattazione delle complesse problematiche..., sia rispetto agli Enti di gestione nei cui confronti l'azione di indirizzo e di vigilanza deve svolgersi in termini sempre maggiormente correlati all'evoluzione in atto ».

Indipendentemente quindi dalle persistenti problematiche, più o meno teoriche, relative ai rapporti fra Ministero ed Enti economici, nessuno può certo negare che la strut-

tura organica del Ministero è oggi inadeguata e lo sarà ancora di più se finalmente si riuscirà a definire concretamente il rapporto istituzionale fra il Governo rappresentante dello Stato imprenditore e le imprese create per svolgere un'utile attività nell'economia del Paese.

Occorre una più puntuale ed evolutiva specializzazione del personale esistente; occorrono consulenze puntuali e specifiche e di alta qualificazione.

Allora fa ridere uno stanziamento di 4 miliardi e 229 milioni in termini di cassa per il personale in attività di servizio.

Il tema già introdotto mi porta ad affrontare il problema istituzionale concernente il rapporto tra il potere politico, che dovrebbe controllare, orientare, assistere le imprese a capitale pubblico, e gli organi decisionali che dirigono queste imprese pubbliche.

Oltretutto, quando ogni anno si discute la Tabella n. 18 e si affrontano i problemi degli enti economici a partecipazione statale, siamo spesso portati per un verso a giudicare il Governo come unico e diretto responsabile dell'attività, più o meno criticata, dei singoli enti pubblici e nello stesso tempo e per altro verso a considerare fondamentale e inattuabile la loro cosiddetta autonomia operativa.

Si vuole, in sostanza, che il Ministero risponda di fronte al Parlamento della attività degli enti economici, ma nello stesso tempo si sostiene da parte di alcuni che esso debba rimanere estraneo rispetto al loro modo di essere nella vita economica del Paese.

Con quale coerenza si possano sostenere questi due principi tra loro obiettivamente contrastanti è cosa da affidarsi soltanto all'enigmistica politica!

E dal momento che ne abbiamo discusso in Commissione e già ampiamente se ne discute in questi giorni in seno all'opinione pubblica, mi sembra doveroso riassumere i termini del problema concernente l'autonomia degli enti economici pubblici.

Che cosa bisogna intendere per autonomia?

Autonomia da chi?

Lo ha spiegato lo stesso Presidente dell'IRI, parlando nel novembre 1982 all'Assemblea dell'Intersind.

Egli allora respingeva la tesi secondo la quale il diritto di proprietà potesse interferire sulla gestione delle imprese. E sosteneva il principio della « separazione tra proprietà e controllo o, per meglio dire, tra titolarità della proprietà e titolarità della gestione ».

D'avviso contrario è il Governo, che nella Relazione programmatica di quest'anno testualmente afferma: « i motivi che portarono nel 1956 alla costituzione di un apposito Ministero come centro di attribuzione politica di un vasto sistema di aziende pubbliche, in rapporto agli altri centri di governo dell'economia presenti nella pubblica amministrazione, conservano intatta la loro validità ».

Da ciò si ricava che per l'uno l'autonomia degli enti economici pubblici deve coincidere con l'indipendenza dallo Stato proprietario istituzionalmente rappresentato dal Governo, per l'altro l'autonomia non può essere indipendenza dalla proprietà e quindi dal potere politico.

Chi ha ragione?

La domanda non è più oggi estranea o irrilevante dal momento che si susseguono e si intrecciano contraddittoriamente nel tessuto legislativo e amministrativo le due tesi opposte, con la conseguenza che tutto diventa confuso o politicamente strumentale. Si ha infatti l'impressione che i concetti di autonomia o di indipendenza vengano di volta in volta costruiti su misura dei vari interessi politici suggeriti dalle circostanze.

E così in un certo momento si sostiene la innaturalità dell'esistenza di un Ministero delle partecipazioni statali in nome dell'indipendenza reale degli enti economici pubblici dal potere politico; nello stesso momento si introduce nella legge finanziaria di quest'anno la norma secondo la quale l'organo collegiale politico che è il CIPE, ha il potere di assegnare i fondi finanziari statali non solo agli enti ma sostanzialmente alle stesse società operative corrispondenti ai settori prescelti. Si toglie in tal modo al Ministero delle partecipazioni statali il potere di pro-

mozione e di indirizzo in nome e in forza della « teologia » dell'autonomia degli enti economici; si trasferisce però siffatto potere sulla competenza di un altro Ministero, quello del bilancio, ove il potere politico di controllo può anche avere una matrice partitica diversa, ma è pur sempre potere politico.

E così ogni anno, a seconda chi sia il Ministro delle partecipazioni statali o del bilancio e dell'industria si inventerà una tesi politica giustificativa pur sempre di profondi principi diretti naturalmente al bene assoluto della società e dello Stato!

A questo punto credo che occorra preliminarmente chiarire e sancire cosa si debba intendere per autonomia degli enti economici pubblici e quali debbano essere i limiti entro i quali siffatta autonomia avrebbe potere di agire.

Partendo dal principio del tutto ovvio sotto ogni aspetto giuridico e sociale che la gestione di ogni impresa non può prescindere dal raccordo determinante con la proprietà, mi pare che il concetto di autonomia debba coincidere con il diritto e il dovere del dirigente di costruire il reddito fisiologico dell'azienda.

Se per raggiungere questo scopo il dirigente ritiene necessario di adottare un certo tipo di organizzazione del lavoro produttivo, deve avere il potere di farlo. Non si può quindi rimproverare al Presidente dell'IRI di avere autonomamente scelto nei mesi passati alcuni dirigenti al posto di altri per la conduzione delle società cui sono stati destinati.

Ma se lo stesso Presidente ritiene di modificare per decisione autonoma l'assetto proprietario di un ente economico o finanziario senza che il proprietario ne sia preventivamente informato e ne dia il relativo assenso, egli sbaglia.

La stessa autonomia dalla proprietà e quindi dal Governo, che la rappresenta non solo sul piano giuridico ma anche sul piano politico, non lo consentirebbe. Altra cosa sarebbe se i Ministri in carica volessero gestire il loro potere di promozione e di controllo, pur nello spirito dell'autonomia gestiona-

le delle aziende pubbliche, al solo scopo di clientelizzare partiticamente le nomine: in questo caso sarebbe gestito illecitamente il diritto di proprietà che è dello Stato e non di questo o quel partito.

Naturalmente la stessa cosa va detta per i Presidenti degli enti economici, la cui nomina non è venuta dall'alto, ma da scelte politiche. Una lottizzazione di amicizie politiche personali o di gruppo fatta da un Presidente di ente economico, non sarebbe diversa da quella suggerita autorevolmente da un Ministro.

Non è certamente giusto che si abbiano per un peso due misure.

Le suddette considerazioni sarebbero apparse in altro momento estranee ai fatti; oggi sembrano pertinenti perchè giusto in questi giorni sono esplose le notizie relative alle vicende di Mediobanca di cui si è occupata la 5<sup>a</sup> Commissione.

È noto in materia che si sia tentato di privatizzare la maggioranza di controllo dell'Istituto finanziario. Tale maggioranza è tuttora mantenuta da tre banche dell'IRI, e cioè la Commerciale, il Credito italiano e il Banco di Roma.

Nell'originario e storico spirito informativo delle partecipazioni statali l'azione di Mediobanca è stata sviluppata nella logica privatistica del profitto e della redditività degli impieghi. Questo però non significa che la logica privatistica del profitto abbia trasformato la natura pubblica della proprietà in istituzione privata il cui effettivo titolare non debba essere il detentore della somma dei pacchetti azionari ma il suo momentaneo rappresentante fiduciario.

Se questa verità è indiscutibile, perchè si pretende di modificare l'assetto proprietario al di fuori e contro il parere del proprietario?

Probabilmente la verità è questa.

Il controllo di Mediobanca interessa indubbiamente in maniera notevole quanti, imprenditori e finanziari, lo hanno sostanzialmente praticato finchè la sua dirigenza lo ha saputo garantire e consentire. Ma le dirigenze non sono eterne e quindi la preoccupazione del nuovo comprensibilmente si sforza di



assicurarsi le condizioni di favore garantite dal vecchio assetto dirigenziale.

Per raggiungere questo scopo si propone così di aumentare il capitale azionario da farsi sottoscrivere alla Banca Lazard di Parigi e New York nella misura tale che si venga a determinare un nuovo equilibrio in favore degli azionisti privati. Si spera così da parte di alcuni gruppi industriali e finanziari di esercitare su Mediobanca quel potere che era stato loro consentito dalla vecchia dirigenza.

La scelta proposta in questo senso viene sostenuta con l'ipotesi di un guadagno garantito a Mediobanca a mezzo dell'aumento di capitale che non sarebbe sottoscritto dagli Istituti bancari di proprietà statale. Sarebbe sottoscritto appunto da privati, con la conseguenza che Mediobanca si avvarrebbe di maggiori disponibilità finanziarie senza che lo Stato ne debba sopportare l'onere.

Ma al riguardo sarebbe necessario far presente che lo stesso ipotizzato ed auspicato interesse per un maggioritario peso dell'azionariato privato non sarebbe sostanzialmente realizzato a mezzo di un effettivo trasferimento di risorse finanziarie, ma a mezzo del passaggio di titoli delle Assicurazioni Generali.

È chiaro allora che sotto questa vernice apparentemente finanziaria si nasconde il vero problema: quello del controllo di Mediobanca da parte di particolari gruppi privati dato che essi non possono più servirsi della vecchia dirigenza andata in pensione.

E tutto questo si può giustificare in nome della autonomia degli enti economici pubblici?

Ha fatto bene la 5<sup>a</sup> Commissione ad approvare un ordine del giorno che impegna il Governo ad opporsi alla suddetta operazione di privatizzazione di Mediobanca.

Non è che la Commissione abbia voluto così « colpire l'IRI per spaventare tutti », come lascia intendere « Mondo Economico ». La verità è piuttosto chiara. Alcuni gruppi privati abituati a governare Mediobanca si sforzano di mantenere l'antico e mai ridimensionato potere.

Cosa ci guadagnerebbe il Paese da una simile prospettiva?

In definitiva se ci guadagnasse, potrebbe anche essere irrilevante che la proprietà pubblica rimanesse pubblica: lo Stato imprenditore non è nato per compromettere, indebolire, danneggiare la nostra economia nel suo complesso, ma per difenderla e scongiurare, almeno in una certa misura, i danni produttivi e sociali provocati dalle ricorrenti crisi cicliche.

A proposito di crisi cicliche merita una particolare attenzione quella che ormai viviamo da circa quattro anni.

Uno dei segni illustrativi di questa crisi è nato dall'indebitamento patologico delle nostre strutture imprenditoriali. Se è vero, come ci informa l'ABI, che i debiti in sofferenza presso il sistema bancario italiano ammontano già a più di 14.000 miliardi, non c'è dubbio che la situazione non può essere affrontata con il solito precettismo poetico e teorico.

E per quanto riguarda le imprese a partecipazione statale è nota da tempo la gravità della loro posizione debitoria.

Secondo i dati ricavati dalla Relazione programmatica l'indebitamento complessivo degli enti economici al 31 dicembre 1983 era così distribuito:

IRI	miliardi	37.344
ENI	miliardi	18.960
EFIM	miliardi	3.081
	TOTALE	59.385

A questi dati bisognerebbe aggiungere il deficit della GEPI che, per quanto dipenda dal Ministero dell'industria, è pur sempre un ente finanziato quasi interamente dallo Stato.

Bisognerebbe ancora aggiungere l'indebitamento delle aziende termali e dell'Ente cinema. Arriveremmo allora a circa 62.000 miliardi di lire di indebitamento complessivo.

Il costo per interessi di siffatto indebitamento ammonterebbe a circa 8.800 miliardi per anno.

Questa realtà certamente negativa ci richiama il problema posto dalla stessa Corte dei conti, e cioè il problema della sotto-capitalizzazione degli enti economici pubblici.

Non c'è dubbio che la mancanza di mezzi propri per gli investimenti spinge all'espansione dei prestiti pesanti, determina un aumento innaturale dei costi e quindi comporta la patologia dei *deficit* di conto economico e di bilancio di impresa.

Di chi la colpa?

La risposta per taluni è facile: la colpa sarebbe dello Stato e cioè dei Governi. In tal senso una simile risposta sarebbe però semplicistica e banale. Al riguardo occorre tener presente che la fisiologica percentuale di capitale proprio ai fini degli investimenti dovrebbe provenire dall'accumulazione da capitale o, in mancanza di questa, dagli apporti aggiuntivi del proprietario azionista.

Ebbene, se le imprese pubbliche avessero potuto disporre negli ultimi anni di un capitale proprio pari al 30 per cento del valore degli investimenti, come è accaduto per la media delle industrie private, se cioè il capitale proprio non fosse stato e non fosse tuttora pari al 9-10 per cento del valore degli investimenti, ci troveremmo egualmente in una situazione negativa di conto economico e di bilancio. Nella maggior parte degli enti e delle società il cui proprietario è lo Stato, le loro perdite non corrispondono al volume degli interessi passivi per prestiti superiori a quelli fisiologicamente concepibili e perciò ammissibili. Tali perdite hanno un livello superiore; esse sono quindi prodotte anche da altre cause che non possono essere sottaciute.

E queste altre cause sono responsabili dell'andamento negativo delle imprese pubbliche anche perchè non consentono redditi sufficienti al capitale investito, non producono cioè quei mezzi propri che contribuiscono alla fisiologia degli investimenti.

Ecco allora il ricorso ai prestiti onerosi, il cui costo viene incorporato nel valore dei prodotti o inserito gradualmente nelle stive della finanza pubblica allargata.

Da qui l'interrogativo costante: « Perchè, in queste condizioni, non debba essere lo

Stato imprenditore e socio a capitalizzare gli investimenti, saldare tempestivamente i debiti e non obbligare gli enti economici a ricorrere continuamente ai prestiti che automaticamente espandono i costi di impresa? ».

La domanda appare fondata e legittima; ma una risposta seria dovrebbe tener conto del fatto che lo Stato proprietario è costretto a sua volta a farsi prestare le somme necessarie per la capitalizzazione delle sue imprese.

In queste condizioni allora che sia l'impresa a pagare gli interessi o che sia l'azionista Stato non cambia nulla per il bilancio del settore pubblico allargato.

Può cambiare soltanto il meccanismo delle formali partite di giro: la sostanza rimarrebbe però invariata. Ma qualcuno può anche preferire che dal punto di vista editoriale il *deficit* sia intestato al bilancio dello Stato invece che ai bilanci delle proprietà dello Stato e cioè ai bilanci degli enti economici. Ma, come ho detto, in tal caso non cambierebbe nulla dal punto di vista sostanziale. Il rimedio editoriale non è certamente rimedio reale. Il quadro della situazione finanziaria degli enti economici non è completo però se si tiene conto soltanto dei dati relativi agli indebitamenti esistenti. Perchè non nascano equivoci da queste mie considerazioni, mi sembra utile sottolineare che la riconosciuta difficoltà o impossibilità del socio azionista Stato di capitalizzare con ricorrenti mezzi propri gli enti economici pubblici incapaci di fisiologiche accumulazioni da capitale, non ha come fine l'acquisizione del principio secondo il quale dovrebbe giudicarsi irrilevante la fisiologica capitalizzazione delle imprese e quindi ininfluenza alla loro vitalità il cumulo ricorrente delle perdite dovute anche agli alti oneri degli indebitamenti.

Ciò che invece mi preme sottolineare al riguardo è questo:

a) l'azionista Stato è a sua volta privo di mezzi propri, deve cioè aumentare i suoi debiti per saldare i debiti delle sue società. La teoria secondo la quale con nuove cambiali si paghino quelle scadute non sarebbe convincente;

b) il bisogno di mezzi finanziari aggiuntivi per le industrie pubbliche non nasce soltanto dal fatto che i loro investimenti sono sottocapitalizzati, ma anche dal fatto che i loro costi sono strutturalmente superiori ai ricavi. Lo squilibrio negativo non è cioè causato unicamente dall'ammontare degli interessi passivi e dagli ammortamenti sproporzionati, ma anche dalla scarsa redditività degli investimenti.

L'assistenzialismo alle imprese industriali non può essere inteso come la pratica istituzionalizzata di chi abbia l'obbligo di seminare 100 chilogrammi di grano per raccoglierne 90: specie quando gli stessi 100 chilogrammi da seminare sono stati in parte prestati da terzi.

Non ho inteso pertanto teorizzare la sottocapitalizzazione delle imprese pubbliche, ma la negatività della capitalizzazione come permanente saldo di perdite strutturali.

Alla luce delle superiori considerazioni esaminiamo i dati relativi al fabbisogno per nuovi investimenti. Ebbene, secondo i dati della Relazione programmatica, per l'IRI gli investimenti previsti per il 1984-1987, ammonterebbero a 24.363 miliardi. Se a questa cifra si somma il volume dei prestiti da rimborsare, le perdite gestionali del 1984 e quelle ipotizzabili per i prossimi tre anni, il fabbisogno lordo complessivo ammonterebbe a miliardi 47.631.

Al netto quindi del rimborso dei prestiti esistenti, il fabbisogno dell'IRI nell'arco di tempo 1984-1987 sarebbe di 27.670 miliardi, secondo i calcoli ricavabili dalla Relazione programmatica.

Questo per l'IRI.

L'ENI non si trova certo in condizioni idilliache.

Gli investimenti programmati per il prossimo triennio ammontano a 23.312 miliardi che, uniti a 18.960 miliardi di debiti, comportano un fabbisogno lordo di 42.272 miliardi.

A loro volta i fondi di dotazione di cui avrebbe bisogno l'EFIM nel triennio 1985-1987 per realizzare il suo piano di consolidamento e di sviluppo, ammonterebbero a 1.820 miliardi.

Questi dati, pur sommari, ci danno un quadro certamente allarmante della situazione. Come affrontarlo?

Le vie sono due, ma esse risultano distorte ed impraticabili tutte le volte in cui si tenta di percorrerle con i meccanismi delle polemiche politiche invece che con i mezzi imposti dalle leggi dell'economia.

Taluni infatti propongono un facile rimedio: sia subito lo Stato a trasferire le risorse finanziarie agli enti di cui è azionista, dato che questi enti non producono proporzionate e fisiologiche accumulazioni da capitale.

Ebbene, secondo i dati ricavabili dai bilanci dei tre enti economici, l'operazione di risanamento e di sviluppo dovrebbe comportare un apporto di capitali statali pari ad almeno 33.000 miliardi nel prossimo triennio.

Ma come dovrebbe approntare lo Stato queste somme se non a mezzo di un suo maggiore indebitamento che è pur sempre notevolmente costoso come ho già ricordato?

Immagino che qualcuno potrebbe suggerire: ebbene lo Stato prenda queste somme dagli evasori fiscali.

D'accordo. Ma ad una condizione, e cioè che nello stesso tempo non si praticino in diritto o in punto di fatto aumenti consistenti di spesa assistenziale decentrata, di spesa periferica più o meno ideologizzata, come avviene ormai da molti anni.

Infatti nel momento in cui si pone il problema di un maggiore trasferimento di capitale pubblico alle industrie statali per agevolare gli investimenti, si è tutti d'accordo e, anzi, se ne teorizza costantemente la necessità.

Se però, come sempre è capitato, le maggiori entrate fiscali, reali o ipotizzate, sono formalizzate nel bilancio dello Stato, allora la loro confisca per spese correnti diventa un fatto abituale, giustificato magari da fini sociali, obblighi democratici, sensibilità sceneggiate.

L'esperienza di tanti anni ci dice allora che la via delle maggiori risorse fiscali da destinare alle dotazioni degli enti economi-

ci pubblici è in realtà scarsamente praticabile anche se essa è decisamente auspicabile.

E comunque questa via non può essere concepita come l'unica: unitamente ad essa bisogna percorrerne nello stesso tempo un'altra, quella del patto sociale che consenta l'aumento delle risorse reali da destinare agli investimenti e non ai consumi ed ai servizi: necessità quindi di una politica dei redditi.

Quando la percentuale della produzione o, più precisamente, della produttività per unità di prodotto cresce in misura minore del volume dei mezzi monetari distribuiti nel Paese, non c'è dubbio che risorse reali, e sufficienti per gli investimenti, lo sviluppo e l'occupazione, non ne vengono prodotte.

In questo caso le imprese pubbliche hanno una capacità di difesa inferiore rispetto a quella di imprese a capitale privato.

Ha ragione il ministro Darida quando afferma, come ha fatto alla Camera dei deputati in sede di discussione del bilancio, che occorre respingere « i pregiudizi inveterati secondo i quali le imprese pubbliche sono strutture adagate sul finanziamento pubblico e una palla al piede del sistema produttivo ».

Il presidente Prodi, richiamandosi certamente allo spirito e alla necessità di un patto sociale, affermava nel suo discorso all'Intersind: « Non penso che il conflitto sindacale sia solo il risultato di anomalie, cattive volontà od imperfezioni delle strutture organizzative... Sono invece convinto che, quanto meno in certi periodi, sia possibile individuare mete ed interessi comuni proiettabili su di un arco di tempo sufficientemente lungo per consentire a fianco dei normali conflitti, alcune possibili convergenze strategiche ». E precisava perchè non fossero alimentati strumentali equivoci: « Affermare questo non vuol dire che l'alternativa ad un rapporto di scontro sia quella di un rapporto di sconto e cioè di un rapporto collusivo e manipolatorio ».

Noi non siamo affatto lieti che soltanto nell'ambito dell'IRI sia prevista per i prossimi tre anni una contrazione dell'occupazione di circa 30.000 unità, pari cioè al 6,6 per cento dell'attuale volume di dipendenti.

Questa prospettiva è indicata nella Relazione programmatica (pag. 34). Sarebbe però parziale il giudizio da me reso sulle condizioni essenziali per la produzione dello sviluppo in campo economico, se mi fermassi soltanto all'esame di taluni aspetti patologici già indicati.

Sappiamo infatti che le condizioni di sviluppo dell'economia industriale dei nostri tempi non è soltanto basata sul rapporto uomo-lavoro-produzione ma sul rapporto tecnica-produzione rispetto al quale l'incidenza delle unità operaie si va sempre più riducendo.

Bisogna a tal fine riconoscere che nell'ambito delle imprese a partecipazione statale alcune fondamentali e positive modifiche strutturali sono state iniziate.

Si può perfino constatare che nello stesso settore strutturalmente deficitario dell'alluminio sono stati apportati dei miglioramenti tecnici notevoli, che hanno ridotto le perdite rispetto a quelle gravissime che avremmo registrato se fosse rimasta la vecchia organizzazione produttiva.

Altro dato positivo che mi sembra onesto riconoscere e ricordare è la tendenza alla graduale espansione internazionalistica dei nostri enti economici pubblici. Oggi un qualsiasi sistema industriale non può esaurirsi entro i confini nazionali se non vuole invecchiare e certamente svuotarsi.

Se questo è un dato positivo che si ha il dovere di riconoscere, bisogna ad un tempo constatare che non sempre l'internazionalizzazione dei nostri enti economici pubblici è limpida e costruttiva.

Aveva iniziato Mattei fin dagli anni '50 quando preferì sfidare le « sette sorelle » invece di accettarne la sudditanza.

Ma ho forti dubbi sulla correttezza operativa dei suoi ultimi successori. Quante sono e cosa realmente fanno le società estere appartenenti direttamente o indirettamente all'ENI? Perchè per esempio non sono stati e non sono sfruttati i giacimenti di petrolio già localizzati in Sicilia? Forse perchè la produzione di altri quattro milioni di tonnellate di petrolio a Ragusa e Gela pregiudica i legami delle società finanziarie con alcuni Paesi dell'Africa e alcuni

mediatori dell'Arabia che magari si trasferiscono formalmente nel Panama?

La 5<sup>a</sup> Commissione, che ha formalmente impegnato il Governo a non privatizzare Mediobanca, ha nello stesso tempo chiesto il mantenimento dell'assetto privatistico degli stabilimenti chimici di Gela e Priolo.

Come mai questa evidente contraddizione?

Si sa che l'AGIP non ha alcuna intenzione di comprare la concessione petrolifera di Gela dalla Montedison dal momento che questa eventuale operazione è considerata come condizionante di una contestuale compra degli stabilimenti chimici siciliani dello stesso gruppo.

È intanto dimostrato dai tecnici che il petrolio pesante della Sicilia è sfruttabile in termini positivi ad una condizione e cioè che esso diventi materia base per la chimica fine e secondaria e non per la produzione di benzina. Ma non sembra che l'ENI voglia impegnarsi nello sviluppo della chimica fine e secondaria in Sicilia: preferisce lasciare le cose come stanno, aumentando magari il numero dei lavoratori in cassa integrazione sia nell'ambito dei propri stabilimenti e sia in quelli della Montedison.

Gli stessi tecnici dimostrano, è vero, che sviluppandosi la chimica fine e secondaria, non solo non ci sarebbe una diminuzione di manodopera, ma addirittura si avrebbe,

nel giro di cinque anni, un aumento di almeno seimila occupati rispetto a quelli attuali. Ma all'ENI non sembra che questa prospettiva trovi largo favore: la chimica fine e secondaria dovrebbe prodursi altrove e non nel meridione e in Sicilia. Il petrolio resti pure in fondo al mare, i lavoratori in cassa integrazione ci rimangano, l'autonomia degli enti economici deve essere libera di costruire rapporti sempre più trafficabili con il petrolio arabo-panamense!

Il Ministro è informato di tutto ciò? Non credo, almeno, che gli siano puntualmente forniti tutti gli elementi di giudizio sulla operatività interna ed estera dell'ENI.

In una situazione del genere l'internazionalizzazione delle attività produttive e commerciali finisce con il diventare equivoca.

E noi vogliamo che i nostri enti economici siano sì autonomi, ma non indipendenti dal potere di controllo, di indirizzo e di promozione, intendendo per promozione la positività dell'azione e non la sua mercificazione politica.

Sulla base di queste considerazioni e raccomandazioni proposte dal relatore, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente si è espressa favorevolmente sull'approvazione della Tabella 18, recante lo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il 1985.

CAROLLO, *relatore*



**DISEGNO DI LEGGE**





**DISEGNO DI LEGGE***(Stato di previsione dell'entrata)***Art. 1.**

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1985, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

*(Totale generale della spesa)***Art. 2.**

È approvato in lire 390.576.502.972.000 in termini di competenza ed in lire 394.540.669.056.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1985.

*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)***Art. 3.**

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 1/A*).

L'assegnazione di lire 600 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1985, è comprensiva della somma di lire 188.322 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)***Art. 4.**

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1985, rispettivamente, fino all'importo massimo di lire 1.990.865.950.000 e lire 1.798.020.984.000.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto, rispettivamente, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1985-31 agosto 1985, mensilmente, un dodicesimo degli importi complessivi di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti per competenza e cassa ai capitoli nn. 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6866, 8908 e 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1985, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1985, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1985 è stabilito in lire 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 220.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato, per l'anno finanziario 1985, a lire 9.000 miliardi con carattere rotativo.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1985, in lire 9.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire 1.230.061 milioni la dotazione, per l'anno finanziario 1985, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.400.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al citato capitolo n. 6805 ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro italiano denominati in ECU.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo Stato di previsione del Ministero del tesoro.

Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ». La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1984 sono riferiti alla competenza dell'anno 1985 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

Per le operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

**Art. 5.**

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1985 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1985, è stabilito in 160.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonchè gli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento del competente capitolo, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

**Art. 6.**

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, delle disponibilità esistenti in conto residui sui capitoli nn. 7504 e 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è altresì autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonchè ad effettuare le eventuali successive variazioni, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7506 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1985, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)*

## Art. 7.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1985, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

## Art. 8.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1985, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

In corrispondenza delle somme affluite all'entrata in bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Mi-

nistro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1985.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

## Art. 9.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

Per l'anno finanziario 1985 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

## Art. 10.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1985, in conformità de-

gli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1985, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1985, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso al bilancio predetto.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1985, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

#### Art. 11.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1985, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella B.

È stabilito, per l'anno finanziario 1985, il limite di impegno di lire 400 milioni per la concessione del contributo trentacinquennale dell'1 per cento, previsto dall'articolo

lo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1985, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1985, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1985 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1985;

b) al capitolo n. 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1985, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 223 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1985, delle somme versate sul capitolo n. 152 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)*

#### Art. 12.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1985, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1985, in lire 35.500.000.000.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1985, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)*

Art. 13.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1985, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1985, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n. 117.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1985, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1985, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

Art. 14.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito . . . . .	n. 21.000
Marina . . . . .	» 12.000
Aeronautica . . . . .	» 34.311

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito . . . . .	n. 40.000
Marina . . . . .	» 16.000
Aeronautica . . . . .	» 16.500



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1985, in 76 unità.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1985, in 90 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

Esercito (compreso i carabinieri)	n.	630
Marina	»	120
Aeronautica	»	210

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1985, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
sergenti raffermati di leva	»	900
sottocapi e comuni volontari	»	3.524
sottocapi raffermati di leva	»	900

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

sergenti	n.	4.430
graduati e militari di truppa	»	2.087

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1985, a norma

dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 12.821 unità.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1985, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
graduati e militari di truppa	»	18.900

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1985, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497,

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

Quando gli atti investono la competenza di più capitoli è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1985, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i gene-

ri di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985 (*Elenco n. 3*). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

(Stato di previsione  
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  
e disposizioni relative)

## Art. 15.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1985, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1985, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

*(Stato di previsione  
del Ministero dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e disposizioni relative)*

Art. 16.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

*(Stato di previsione  
del Ministero del lavoro e della previdenza  
sociale e disposizioni relative)*

Art. 17.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1985, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

*(Stato di previsione  
del Ministero del commercio con l'estero  
e disposizioni relative)*

Art. 18.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

*(Stato di previsione  
del Ministero della marina mercantile  
e disposizioni relative)*

Art. 19.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

*(Stato di previsione  
del Ministero delle partecipazioni statali  
e disposizioni relative)*

Art. 20.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

*(Stato di previsione del Ministero  
della sanità e disposizioni relative)*

Art. 21.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

*(Stato di previsione  
del Ministero del turismo e dello spettacolo  
e disposizioni relative)*

Art. 22.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

*(Stato di previsione del  
Ministero per i beni culturali e ambientali  
e disposizioni relative)*

Art. 23.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1985, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

*(Quadro generale riassuntivo)*

Art. 24.

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985, con le tabelle allegate.

*(Disposizioni diverse)*

Art. 25.

A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1985, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Per l'anno 1985, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire ottocento milioni.

Per l'anno finanziario 1985 gli importi da iscriverne nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Per l'anno finanziario 1985 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Per l'anno finanziario 1985 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1985 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del novanta per cento delle relative somme iscritte, in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1984 per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli sta-

ti di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1985, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1985, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (*Elenco n. 3*).

Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione

delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del medesimo testo unico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse

operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

*(Bilancio pluriennale)*

Art. 26.

Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1985-1987, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

**TABELLE**





## TABELLA A

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ....	1108-1445-1507-1574-1635-1717-1795-2007-2075-2233-2959-3210-3344-3587-3848-4027-6524
TESORO .....	5040-5279-5872
FINANZE .....	1094-3465-3859-4298-4660-4672-5383
BILANCIO .....	1140
GIUSTIZIA .....	1100-1592
ESTERI .....	1110
ISTRUZIONE .....	1119
LAVORI PUBBLICI .....	1122
AGRICOLTURA .....	1118
INDUSTRIA .....	1099-3537-4550-5046
LAVORO .....	1099-1535-2535
COMMERCIO ESTERO .....	1101
MARINA MERCANTILE .....	1101
PARTECIPAZIONI STATALI .....	1099
SANITÀ .....	1101-4536-6536
TURISMO .....	1100
BENI CULTURALI .....	1067

## TABELLA B

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
CHE DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE  
DI BILANCIO**

	Stanziamiento lire —
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>	
Legge 22 giugno 1954, n. 385:	
Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare (cap. n. 1193) .....	30.000.000
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216:	
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novem- bre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. n. 7501) .....	2.300.000.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951:	
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:	
Articolo 11. — Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legisla- tivo 7 maggio 1948, n. 1167 (cap. 7141) .....	600.000.000.000
Articolo 12. — Autorizzazione di spesa in relazione all'andamen- to dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388 (cap. n. 7143) .....	200.000.000.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 36. — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. n. 1183) .....	107.245.000.000
Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modifica- zioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938:	
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calami- tà naturali o eventi eccezionali (cap. n. 6562) .....	120.000.000.000

Segue: TABELLA B

Stanziamiento  
lire

## MINISTERO DEL TESORO

Legge 24 dicembre 1955, n. 1312:

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (cap. n. 1008) ..... 12.167.000.000

Legge 8 febbraio 1973, n. 17:

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cap. n. 1009) ..... 6.955.200.000

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649:

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. n. 4517) ..... 51.000.000.000

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216:

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. n. 5333) ..... 15.000.000.000

Legge 22 luglio 1978, n. 385:

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. n. 6682) ..... 180.000.000.000

Legge 5 agosto 1978, n. 462:

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. n. 6683) ..... 5.500.000.000

Legge 5 luglio 1966, n. 526:

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (cap. n. 4540) ..... 801.500.000

Legge 27 gennaio 1962, n. 7:

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. n. 7739) ..... 7.175.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181:	
Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. nn. 4521 e 7733) .....	1.497.704.911.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698:	
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. n. 5926/p) .....	70.163.000.000
Legge 3 ottobre 1977, n. 863:	
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (cap. n. 8321) .....	200.000.000.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951:	
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:	
Articolo 8. — Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. n. 7734/p) .....	26.177.711.000
Legge 21 dicembre 1978, n. 843:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria):	
Articolo 45. — Versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. n. 8168) .....	65.000.000.000
Legge 23 dicembre 1978, n. 833:	
Istituzione del servizio sanitario nazionale (cap. n. 5941) .....	39.200.000.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 26 gennaio 1980, n. 16:	
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. n. 4543) .....	50.000.000.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 38. — Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. n. 4432) .....	300.397.000.000
Articolo 39. — Concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto (cap. n. 4493/p) .....	5.983.359.000
Legge 8 agosto 1980, n. 441:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:	
Articolo 12. — Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. n. 4585) .....	
Legge 18 novembre 1975, n. 764:	
Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana » (cap. n. 4585) .....	70.000.000.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 37. — Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. n. 4585) .....	

Segue: TABELLA B

	Stanziamen- to lire —
Legge 23 luglio 1980, n. 839:	
Interventi del fondo centrale di garanzia per esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. n. 7798) .....	230.000.000.000
Legge 3 febbraio 1976, n. 11:	
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. n. 4499) .....	
Legge 29 novembre 1980, n. 887:	
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. n. 4499) .....	100.000.000.000
Legge 3 gennaio 1981, n. 7:	
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. nn. 4532/p, 8173/p e 9005) .....	1.315.689.000.000
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19:	
Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti regionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. n. 4542) .....	235.000.000.000
Legge 12 agosto 1982, n. 531:	
Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap. n. 7801) .....	130.000.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 14 agosto 1982, n. 610:	
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (cap. n. 4532/p) .....	500.000.000.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):	
Articolo 18. — Fondo rotativo istituito presso la SACE (capitolo n. 8186) .....	200.000.000.000

**MINISTERO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Legge 16 maggio 1970, n. 281:	
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. n. 7081) .....	744.000.000.000
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e legge 2 maggio 1983, n. 156:	
Istituzione del servizio sanitario nazionale (capp. nn. 7082 e 7088) .....	1.200.000.000.000

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612:	
Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. n. 4620) .....	3.300.000.000
Legge 4 ottobre 1966, n. 794:	
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costi- tuzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. n. 3117) .....	2.800.000.000
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322:	
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di an- ticipazione per le spese urgenti) (cap. n. 1685) .....	8.000.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 9 giugno 1977, n. 358:	
Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. n. 8251) .....	160.000.000.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883:	
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. n. 3138) .....	775.000.000
Legge 31 marzo 1980, n. 140:	
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. n. 3146) .....	241.000.000
Legge 3 gennaio 1981, n. 7:	
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. nn. 4620 e 8301) .....	697.900.000.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960:	
Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. nn. 2569 e 2681) .....	2.100.000.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n. 394:	
Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. n. 4122) .....	6.000.000.000



Segue: TABELLA B

Stanziamiento  
lire  
—

## MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451:

Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato » (cap. n. 2841) .....	3.000.000.000
--	---------------

Legge 2 dicembre 1969, n. 968:

Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (cap. n. 3281) .....	3.000.000.000
---	---------------

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (art. 89) (cap. n. 7762) .....	7.000.000.000
--	---------------

Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168:

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (cap. n. 7871) .....	6.000.000.000
---	---------------

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090:

Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. n. 8881) .....	10.000.000.000
---	----------------

Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247:

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (cap. n. 8247) .....	5.000.000.000
--	---------------

Segue: TABELLA B

Stanziamiento  
lire  
—

## MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263:

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17 (fondi scorta):

Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. n. 1180) .....	70.000.000.000
Arma dei carabinieri (cap. n. 4791) .....	25.000.000.000

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 31 marzo 1971, n. 144, e legge 14 agosto 1982, n. 610:

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (cap. n. 1256) .....	31.000.000.000
---	----------------

Legge 15 ottobre 1981, n. 590:

Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. n. 7451) .....	100.000.000.000
--	-----------------

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 29 aprile 1949, n. 264:

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap. n. 3579) .....	100.000.000
--	-------------

Segue: TABELLA B

	Stanziamiento lire —
Legge 17 ottobre 1961, n. 1038:	
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (cap. n. 3578) .....	11.380.000.000
Legge 3 giugno 1975, n. 160:	
Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. nn. 3591 e 3604) .....	570.000.000.000
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:	
Articolo 12. — Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. nn. 8055 e 8056) .....	30.000.000.000
Legge 21 dicembre 1978, n. 843:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):	
Articolo 27. — Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap. n. 3591) .....	105.000.000.000

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973, n. 878:	
Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap. n. 1556) .....	8.000.000
Legge 6 agosto 1954, n. 721:	
Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. n. 2181) .....	700.000.000

Segue: TABELLA B

	Stanziamen- to lire —
Legge 17 febbraio 1982, n. 41:	
Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:	
Articolo 9. — Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. n. 3571) .....	1.100.000.000
<b>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</b>	
Legge 31 maggio 1975, n. 185:	
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp. nn. 1606 e 1610) .....	127.060.000.000
<b>MINISTERO DELLA SANITÀ</b>	
Legge 21 aprile 1977, n. 164:	
Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. n. 2593) .....	1.050.000.000
Legge 11 luglio 1980, n. 312:	
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:	
Articolo 25 (ottavo comma) — Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. n. 4509) .....	2.600.000.000
Legge 22 dicembre 1980, n. 927:	
Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. n. 1226) .....	93.000.000
Legge 18 marzo 1982, n. 88:	
Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. n. 2588) .....	1.100.000.000

Segue: TABELLA B

Stanziamiento  
lire  
—

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n. 648:

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. n. 1563) .....	40.000.000.000
--	----------------

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190:

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. n. 1538) .....	1.500.000.000
---	---------------

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805:

Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro) (capp. nn. 1543, 1544, 2039 e 2042) .....	2.400.000.000
--	---------------

Legge 2 aprile 1980, n. 123:

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. n. 1605) .....	12.300.000.000
---	----------------

## TABELLA C

**CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1985 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE**

*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri:*

Capitoli nn. 2224, 2225, 2236 e 2237.

Capitoli nn. 3596 e 3541.

*Stato di previsione del Ministero del tesoro:*

Capitoli nn. 6805 e 4677.

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

Capitoli nn. 1901 e 1979;

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;

Capitoli nn. 2701 e 2704;

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:*

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:*

Capitoli nn. 1501, 1017 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Segue: TABELLA C

*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:*

Capitoli nn. 1032 e 1034;  
Capitoli nn. 4010, 4115, 4117 e 4118.  
Capitoli nn. 4123 e 4125.

*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:*

Capitoli nn. 1026, 1027 e 1139.  
Capitoli nn. 2001 e 2101;  
Capitoli nn. 9066 e 9170.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma  
delle strade:*

Capitoli nn. 503, 504, 505 e 509;  
Capitoli nn. 203 e 603;  
Capitoli nn. 204 e 604;  
Capitoli nn. 206 e 606;  
Capitoli nn. 207 e 607.

*Stato di previsione del Ministero dei trasporti:*

Capitoli nn. 1556 e 1558.

*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo:*

Capitoli nn. 2564 e 2574;  
Capitoli nn. 8036 e 8042.

## TABELLA D

CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NEL QUINTO E SESTO COMMA DELL'ART. 20  
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

Capitolo n. 7901.

*Stato di previsione del Ministero dei trasporti:*

Capitoli nn. 7202, 7203 e 7206.

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e  
delle telecomunicazioni:*

Capitoli nn. 501 e 502.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi  
telefonici:*

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

*Stato di previsione del Ministero della difesa:*

Capitolo n. 7010.



A) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di competenza  
per l'anno finanziario 1985

## A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO

E N T R A T A		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE .....	166.570.700.000.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE .....	44.996.958.872.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI .....	292.136.549.000	
di cui: riscossione di crediti .....	13.508.919.000	
TOTALE ENTRATE FINALI ...	211.859.795.421.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI .....	178.716.707.551.000	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ...		390.576.502.972.000
RISULTATI DIFFERENZIALI:		
Entrate tributarie ed extratributarie .....	211.567.658.872.000	
Spese correnti (-) .....	297.596.710.639.000	
RISPARMIO PUBBLICO ...		- 86.029.051.767.000
Entrate finali .....	211.859.795.421.000	
Spese finali (-) .....	357.451.691.460.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE ...		- 145.591.896.039.000
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti .....	211.846.286.502.000	
Spese finali .....	357.451.691.460.000	
Operazioni finanziarie:		
Partecipazioni .....	5.785.614.898.000	
Anticipazioni per finalità produttive .....	2.044.000.000.000	
Anticipazioni per finalità non produttive .....	7.346.494.934.000	
Totale operazioni finanziarie ...	15.176.109.832.000	
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie .....	342.275.581.628.000	
INDEBITAMENTO NETTO ...		- 130.429.295.126.000
Entrate finali .....	211.859.795.421.000	
Spese complessive (-) .....	390.576.502.972.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO .....		- 178.716.707.551.000

## COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985

## S P E S A

## LO I. — SPESE CORRENTI.

Presidenza .....	933.608.260.000
Tesoro .....	185.563.626.496.000
Finanze .....	9.791.871.689.000
Bilancio e programmazione economica .....	14.601.600.000
Grazia e giustizia .....	2.505.240.608.000
Affari esteri .....	2.076.034.035.000
Pubblica istruzione .....	27.587.657.243.000
Interno .....	33.730.128.051.000
Lavori pubblici .....	222.886.200.000
Trasporti .....	4.602.080.269.000
Poste e telecomunicazioni .....	1.259.000.000
Difesa .....	16.209.787.500.000
Agricoltura e foreste .....	501.147.632.000
Industria, commercio e artigianato .....	75.210.460.000
Lavoro e previdenza sociale .....	11.822.740.100.000
Commercio con l'estero .....	214.630.350.000
Marina mercantile .....	647.898.400.000
Partecipazioni statali .....	5.423.550.000
Sanità .....	468.680.890.000
Turismo e spettacolo .....	132.804.958.000
Beni culturali e ambientali .....	489.393.348.000

297.596.710.639.000

## LO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.

Presidenza .....	1.058.780.000.000
Tesoro .....	38.747.675.967.000
Finanze .....	270.194.100.000
Bilancio e programmazione economica .....	7.160.501.200.000
Grazia e giustizia .....	226.600.000.000
Affari esteri .....	171.600.000.000
Pubblica istruzione .....	327.000.000.000
Interno .....	99.959.000
Lavori pubblici .....	3.165.442.062.000
Trasporti .....	802.560.667.000
Difesa .....	170.212.500.000
Agricoltura e foreste .....	973.831.108.000
Industria, commercio e artigianato .....	2.372.770.000.000
Lavoro e previdenza sociale .....	30.000.000.000
Commercio con l'estero .....	4.019.000
Marina mercantile .....	227.062.739.000
Partecipazioni statali .....	3.758.000.000.000
Sanità .....	3.000.000.000
Turismo e spettacolo .....	171.921.500.000
Beni culturali e ambientali .....	217.725.000.000

59.854.980.821.000

## TOTALE SPESE FINALI ...

357.451.691.460.000

## LO III. — RIMBORSO DI PRESTITI .....

33.124.811.512.000

## TOTALE COMPLESSIVO SPESE ...

390.576.502.972.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A/1 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza  
 RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
 PREVISTE IN TERMINI DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI  
 (in milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Presidenza .....	651.472	—	—	—	—	876.458	—	1.180	—	193.358	—	269.920	1.992.388
Tesoro .....	2.028.116	16.600	90.000	—	6.120.181	403.044	1.719.116	47.534.427	20.425.605	18.527.227	16.199.665	111.247.321	224.311.302
Finanze .....	6.075.714	—	—	—	—	800.000	93	300	—	297.814	210.372	2.677.773	10.062.066
Bilancio e programmazione economica .....	15.002	—	—	—	—	—	—	1.200.000	—	—	2.510.102	3.450.000	7.175.104
Grazia e giustizia .....	20	—	2.728.291	—	—	—	—	3.530	—	—	—	—	2.731.841
Affari esteri .....	—	—	—	—	1.820.467	203.718	—	40.000	—	183.449	—	—	2.247.634
Pubblica istruzione .....	—	—	—	—	—	27.914.657	—	—	—	—	—	—	27.914.657
Interno .....	287.554	—	—	3.632.598	—	—	100	5.142.743	—	—	24.667.233	—	33.730.228
Lavori pubblici .....	50.726	—	80.000	—	—	65.793	1.432.513	105.288	545.340	1.107.205	1.463	—	3.388.328
Trasporti .....	1.170	—	—	—	—	—	—	—	5.403.471	—	—	—	5.404.641
Poste e telecomunicazioni .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1.259	—	—	—	1.259
Difesa .....	—	13.634.467	—	2.628.025	—	—	52.882	30.426	34.200	—	—	—	16.380.000
Agricoltura e foreste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.474.979	—	—	1.474.979
Industria, commercio e artigianato .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.447.980	—	—	2.447.980
Lavoro e previdenza sociale .....	—	—	—	—	—	—	—	11.852.740	—	—	—	—	11.852.740
Commercio estero .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214.634	—	—	214.634
Marina mercantile .....	—	—	—	—	—	—	—	86.680	786.644	1.637	—	—	874.961
Partecipazioni statali .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.763.424	—	—	3.763.424
Sanità .....	—	—	—	—	—	—	—	471.681	—	—	—	—	471.681
Turismo e spettacolo .....	—	—	—	—	—	80.722	—	—	—	224.004	—	—	304.726
Beni culturali e ambientali .....	—	—	—	—	—	707.068	—	50	—	—	—	—	707.118
<b>Totali ...</b>	<b>9.109.774</b>	<b>13.651.067</b>	<b>2.898.291</b>	<b>6.260.623</b>	<b>7.940.648</b>	<b>31.051.460</b>	<b>3.204.704</b>	<b>66.469.045</b>	<b>27.196.519</b>	<b>28.435.711</b>	<b>43.588.835</b>	<b>117.645.014</b>	<b>357.451.691</b>

(a) di cui milioni 26.916.919 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE IN TERMINI DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985  
CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO  
(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti				
Presidenza .....	—	159.198	9.965	333.744	421.281	—	—	—	—	—	9.420	933.608
Tesoro .....	582.023	557.244	9.209.200	1.040.964	73.241.131	65.320.855	10.050.350	152.124	25.409.735	—	(a)	185.563.626
Finanze .....	—	3.034.469	142.500	1.875.645	541.824	704.150	3.362.870	120.000	10.414	—	—	9.791.872
Bilancio e programmazione economica .....	—	6.435	600	3.468	4.098	—	—	—	—	—	1	14.602
Grazia e giustizia .....	—	1.746.237	49.000	603.851	105.953	—	—	—	200	—	—	2.505.241
Affari esteri .....	—	541.433	6.611	151.576	1.368.384	—	8.000	—	30	—	—	2.076.034
Pubblica istruzione .....	—	25.938.635	503.500	406.287	738.835	—	—	—	400	—	—	27.587.657
Interno .....	—	2.883.334	308.130	694.651	29.826.913	—	6.500	—	10.600	—	—	33.730.128
Lavori pubblici .....	—	107.139	7.550	106.422	1.275	—	—	—	500	—	—	222.886
Trasporti .....	—	103.857	5.050	83.514	4.409.500	—	129	—	30	—	—	4.602.080
Poste e telecomunicazioni .....	—	573	—	684	2	—	—	—	—	—	—	1.259
Difesa .....	—	6.259.117	710.756	8.859.357	240.276	—	95.000	—	45.282	—	—	16.209.788
Agricoltura e foreste .....	—	247.624	38.740	22.466	192.313	—	—	—	5	—	—	501.148
Industria, commercio e artigianato .....	—	34.393	3.850	6.293	30.672	—	—	—	2	—	—	75.210
Lavoro e previdenza sociale .....	—	225.191	2.600	35.386	11.559.561	—	—	—	2	—	—	11.822.740
Commercio estero .....	—	11.237	1.503	603	201.287	—	—	—	—	—	—	214.630
Marina mercantile .....	—	34.423	2.515	15.575	594.680	—	700	—	5	—	—	647.898
Partecipazioni statali .....	—	4.130	350	936	8	—	—	—	—	—	—	5.424
Sanità .....	—	126.752	4.800	145.072	192.047	—	—	—	7	—	—	468.681
Turismo e spettacolo .....	—	8.463	857	2.591	120.893	—	—	—	1	—	—	132.805
Beni culturali e ambientali .....	—	328.316	2.351	110.400	48.292	—	—	—	3	—	—	489.393
Totali ...	582.023	42.358.200	11.010.428	14.499.485	123.839.225	66.025.005	13.523.555	272.124	25.486.665	272.124	25.486.665	297.596.710

(a) di cui milioni 19.777.064 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 800.000 il fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A.12 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza (II)

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE								Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili		
Presidenza .....	—	—	838.780	—	—	220.000	—	—	1.058.780
Tesoro .....	—	—	19.158.222	2.267.415	1.944.000	7.126.495	(a)	8.251.544	38.747.676
Finanze .....	270.101	—	93	—	—	—	—	—	270.194
Bilancio e programmazione economica .....	—	400	3.710.102	—	—	—	—	3.450.000	7.160.502
Grazia e giustizia .....	140.000	80.000	6.600	—	—	—	—	—	226.600
Affari esteri .....	10.600	—	161.000	—	—	—	—	—	171.600
Pubblica istruzione .....	—	—	327.000	—	—	—	—	—	327.000
Interno .....	—	—	100	—	—	—	—	—	100
Lavori pubblici .....	1.262.085	500	1.902.857	—	—	—	—	—	3.165.442
Trasporti .....	241.175	1.012	560.374	—	—	—	—	—	802.561
Difesa .....	52.350	117.000	862	—	—	—	—	—	170.212
Agricoltura e foreste .....	87.939	—	785.692	200	100.000	—	—	—	973.831
Industria, commercio e artigianato .....	—	3.500	2.369.270	—	—	—	—	—	2.372.770
Lavoro e previdenza sociale .....	—	—	30.000	—	—	—	—	—	30.000
Commercio estero .....	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Marina mercantile .....	342	40.700	186.021	—	—	—	—	—	227.063
Partecipazioni statali .....	—	—	240.000	3.518.000	—	—	—	—	3.758.000
Sanità .....	—	3.000	—	—	—	—	—	—	3.000
Turismo e spettacolo .....	—	—	171.921	—	—	—	—	—	171.921
Beni culturali e ambientali .....	160.000	4.700	53.025	—	—	—	—	—	217.725
Totali ...	2.224.592	250.812	30.501.923	5.785.615	2.044.000	7.346.495	11.701.544	59.854.981	

(a) di cui milioni 7.139.855 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

B) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di cassa  
per l'anno finanziario 1985

## B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO

E N T R A T A		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE .....	162.905.700.000.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE .....	44.477.186.566.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIA- LI E RISCOSSIONI DI CREDITI .....	292.136.549.000	
di cui: riscossione di crediti .....	13.508.919.000	
TOTALE ENTRATE FINALI ...	207.675.023.115.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI .....	186.865.645.941.000	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ...		394.540.669.056.000
RISULTATI DIFFERENZIALI:		
Entrate tributarie ed extratributarie .....	207.382.886.566.000	
Spese correnti (-) .....	296.413.653.991.000	
RISPARMIO PUBBLICO ...		- 89.030.767.425.000
Entrate finali .....	207.675.023.115.000	
Spese finali (-) .....	361.414.543.544.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE ...		- 153.739.520.429.000
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti .....	207.661.514.196.000	
Spese finali .....	361.414.543.544.000	
Operazioni finanziarie:		
Partecipazioni .....	5.787.442.601.000	
Anticipazioni per finalità produttive .....	2.729.000.000.000	
Anticipazioni per finalità non produttive .....	7.553.877.731.000	
Totale operazioni finanziarie ...	16.070.320.332.000	
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie .....	345.344.223.212.000	
INDEBITAMENTO NETTO ...		- 137.682.709.016.000
Entrate finali .....	207.675.023.115.000	
Spese complessive (-) .....	394.540.669.056.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO .....		- 186.865.645.941.000



## I CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985

## S P E S A

## TOLO I. — SPESE CORRENTI.

Presidenza .....	935.546.278.000
Tesoro .....	183.033.206.026.000
Finanze .....	10.191.919.015.000
Bilancio e programmazione economica .....	15.035.600.000
Grazia e giustizia .....	2.537.651.897.000
Affari esteri .....	2.083.536.920.000
Pubblica istruzione .....	27.632.470.485.000
Interno .....	34.452.308.251.000
Lavori pubblici .....	248.320.120.000
Trasporti .....	4.604.875.224.000
Poste e telecomunicazioni .....	1.279.000.000
Difesa .....	15.668.582.030.000
Agricoltura e foreste .....	516.925.223.000
Industria, commercio e artigianato .....	76.040.143.000
Lavoro e previdenza sociale .....	12.290.998.615.000
Commercio con l'estero .....	256.737.350.000
Marina mercantile .....	665.597.900.000
Partecipazioni statali .....	5.568.550.000
Sanità .....	486.569.590.000
Turismo e spettacolo .....	207.092.426.000
Beni culturali e ambientali .....	503.393.348.000

296.413.653.991.000

## TOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.

Presidenza .....	1.059.120.000.000
Tesoro .....	38.291.558.639.000
Finanze .....	320.350.100.000
Bilancio e programmazione economica .....	8.669.142.463.000
Grazia e giustizia .....	284.500.000.000
Affari esteri .....	180.880.048.000
Pubblica istruzione .....	364.000.000.000
Interno .....	—
Lavori pubblici .....	4.849.284.293.000
Trasporti .....	861.751.190.000
Difesa .....	210.797.970.000
Agricoltura e foreste .....	1.313.472.338.000
Industria, commercio e artigianato .....	3.898.751.605.000
Lavoro e previdenza sociale .....	44.000.000.000
Commercio con l'estero .....	4.019.000
Marina mercantile .....	405.672.809.000
Partecipazioni statali .....	3.791.650.000.000
Sanità .....	4.250.000.000
Turismo e spettacolo .....	175.715.000.000
Beni culturali e ambientali .....	275.989.079.000

65.000.889.553.000

TOTALE SPESE FINALI ...

361.414.543.544.000

TOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI .....

33.126.125.512.000

TOTALE COMPLESSIVO SPESE ...

394.540.669.056.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B/1 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa  
 RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
 PREVISTE IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI  
 (in milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Presidenza .....	652.390	—	—	—	—	877.208	—	1.290	—	193.858	—	269.920	1.994.666
Tesoro .....	2.079.050	16.600	90.000	—	6.170.181	403.068	1.719.116	47.534.467	21.235.472	19.599.027	16.859.624	105.618.160	221.324.765
Finanze .....	6.414.384	—	—	—	—	850.000	93	300	—	300.011	238.683	2.708.798	10.512.269
Bilancio e programmazione economica .....	15.436	—	—	—	—	—	—	1.200.000	—	—	2.549.120	4.919.623	8.684.179
Grazia e giustizia .....	100	—	2.818.522	—	—	—	—	3.530	—	—	—	—	2.822.152
Affari esteri .....	—	—	—	—	1.834.270	206.598	—	40.000	—	183.549	—	—	2.264.417
Pubblica Istruzione .....	—	—	—	—	—	27.996.471	—	—	—	—	—	—	27.996.471
Interno .....	290.745	—	—	3.840.118	—	—	—	5.198.212	—	—	25.123.233	—	34.452.308
Lavori pubblici .....	166.906	—	460.001	45.072	—	205.230	1.934.674	289.819	584.531	1.409.331	2.040	—	5.097.604
Trasporti .....	1.170	—	—	—	—	—	—	—	5.465.456	—	—	—	5.466.626
Poste e telecomunicazioni .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1.279	—	—	—	1.279
Difesa .....	—	13.081.355	—	—	—	—	76.100	32.100	56.500	—	—	—	15.879.380
Agricoltura e foreste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.830.397	—	—	1.830.397
Industria, commercio e artigianato .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.974.792	—	—	3.974.792
Lavoro e previdenza sociale .....	—	—	—	—	—	—	—	12.334.999	—	—	—	—	12.334.999
Commercio estero .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.741	—	—	256.741
Marina mercantile .....	—	—	—	—	—	—	—	98.180	962.412	10.679	—	—	1.071.271
Partecipazioni statali .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.797.219	—	—	3.797.219
Sanità .....	—	—	—	—	—	—	—	490.820	—	—	—	—	490.820
Turismo e spettacolo .....	—	—	—	—	—	152.942	—	—	—	—	—	—	382.807
Beni culturali e ambientali .....	—	—	—	—	—	779.332	—	50	—	—	—	—	779.382
<b>Totali ...</b>	<b>9.620.181</b>	<b>13.097.955</b>	<b>3.368.523</b>	<b>6.518.515</b>	<b>8.004.451</b>	<b>31.470.849</b>	<b>3.729.983</b>	<b>67.223.767</b>	<b>28.305.650</b>	<b>31.785.469</b>	<b>44.772.700</b>	<b>113.516.501</b>	<b>361.414.544</b>

(a) di cui milioni 21.894.630 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985  
CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO  
(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti				
Presidenza .....	—	159.423	9.965	334.785	421.952	—	—	—	—	—	9.421	935.546
Tesoro .....	582.023	557.334	9.209.200	1.094.144	73.906.575	64.712.255	10.050.350	152.124	22.769.201	(a)	183.033.206	
Finanze .....	—	3.046.997	142.500	2.086.097	573.771	767.263	3.443.950	120.000	11.341	—	10.191.919	
Bilancio e programmazione economica .....	—	6.461	600	3.876	4.098	—	—	—	—	—	1	15.036
Grazia e giustizia .....	—	1.756.440	49.000	617.759	114.253	—	—	—	200	—	2.537.652	
Affari esteri .....	—	546.796	6.911	153.416	1.368.384	—	8.000	—	30	—	2.083.537	
Pubblica istruzione .....	—	25.941.885	503.500	444.365	742.321	—	—	—	400	—	27.632.471	
Interno .....	—	2.884.671	308.130	902.894	30.339.513	—	6.500	—	10.600	—	34.452.308	
Lavori pubblici .....	—	109.193	8.750	128.602	1.275	—	—	—	500	—	248.320	
Trasporti .....	—	105.370	5.050	84.674	4.409.623	—	128	—	30	—	4.604.875	
Poste e telecomunicazioni .....	—	590	—	687	2	—	—	—	—	—	1.279	
Difesa .....	—	6.260.479	710.857	8.317.427	239.795	—	95.000	—	45.024	—	15.668.582	
Agricoltura e foreste .....	—	250.049	38.740	29.766	198.365	—	—	—	5	—	516.925	
Industria, commercio e artigianato .....	—	34.562	3.972	6.822	30.682	—	—	—	2	—	76.040	
Lavoro e previdenza sociale .....	—	239.165	2.600	41.230	12.007.999	—	—	—	5	—	12.290.999	
Commercio estero .....	—	11.237	1.503	603	243.394	—	—	—	—	—	256.737	
Marina mercantile .....	—	35.020	2.530	12.561	614.782	—	700	—	5	—	665.598	
Partecipazioni statali .....	—	4.229	350	982	8	—	—	—	—	—	5.569	
Sanità .....	—	126.950	4.800	161.588	193.222	—	3	—	7	—	486.570	
Turismo e spettacolo .....	—	8.519	857	3.882	193.833	—	—	—	1	—	207.092	
Beni culturali e ambientali .....	—	333.316	2.351	119.280	48.412	—	3	—	31	—	503.393	
Totali ...	582.023	42.418.686	11.012.166	14.545.440	125.652.259	65.479.518	13.604.634	272.124	22.846.804	—	296.413.654	

(a) di cui milioni 17.136.530 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 800.000 il fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa (II)

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
Presidenza .....	—	—	839.120	—	—	220.000	—	1.059.120
Tesoro .....	—	—	19.939.649	2.269.243	2.629.000	7.333.878	(a)	38.291.559
Finanze .....	320.257	—	93	—	—	—	—	320.350
Bilancio e programmazione economica .....	—	400	3.749.120	—	—	—	4.919.623	8.669.143
Grazia e giustizia .....	162.000	110.500	12.000	—	—	—	—	284.500
Affari esteri .....	19.880	—	161.000	—	—	—	—	180.880
Pubblica istruzione .....	7.000	—	357.000	—	—	—	—	364.000
Interno .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavori pubblici .....	2.321.649	800	2.526.835	—	—	—	—	4.849.284
Trasporti .....	275.507	1.862	584.382	—	—	—	—	861.751
Difesa .....	74.000	134.300	2.498	—	—	—	—	210.798
Agricoltura e foreste .....	217.779	—	995.493	200	100.000	—	—	1.313.472
Industria, commercio e artigianato .....	—	4.250	3.894.502	—	—	—	—	3.898.752
Lavoro e previdenza sociale .....	4.000	—	40.000	—	—	—	—	44.000
Commercio estero .....	—	—	4	—	—	—	—	4
Marina mercantile .....	342	51.000	354.331	—	—	—	—	405.673
Partecipazioni statali .....	—	—	273.650	3.518.000	—	—	—	3.791.650
Sanità .....	—	4.250	—	—	—	—	—	4.250
Turismo e spettacolo .....	—	—	175.715	—	—	—	—	175.715
Beni culturali e ambientali .....	190.801	5.400	79.788	—	—	—	—	275.989
Totali ...	3.593.215	312.762	33.985.180	5.787.443	2.729.000	7.553.878	11.039.412	65.000.890

(a) di cui milioni 4.758.100 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

C) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 1985-1987  
a legislazione vigente

C) — QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE 1985-1987  
(a legislazione vigente)

	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
<b>ENTRATE</b>			
1. Tributarie .....	166.570.700	169.994.700	177.494.000
2. Extratributarie .....	44.996.959	46.032.918	49.087.428
3. Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti .....	292.136	349.949	415.452
(di cui: riscossione di crediti) .....	(13.509)	(16.572)	(16.423)
4. Totale entrate finali .....	211.859.795	216.377.567	226.996.880
5. Accensione di prestiti .....	178.716.708	190.577.793	184.866.185
6. Totale complessivo entrate .....	390.576.503	406.955.360	411.863.065
<b>SPESE</b>			
7. Spese correnti .....	297.596.710	300.397.997	313.917.341
8. In conto capitale .....	59.854.981	63.821.031	61.091.634
(di cui: operazioni finanziarie) .....	(15.176.110)	(10.488.057)	(10.120.417)
9. Totale spese finali .....	357.451.691	364.219.028	375.008.975
10. Rimborso prestiti .....	33.124.812	42.736.332	36.854.090
11. Totale complessivo spese .....	390.576.503	406.955.360	411.863.065
Risparmio pubblico (1 + 2 - 7) .....	- 86.029.051	- 84.370.379	- 87.335.913
Saldo netto da finanziare (4 - 9) .....	- 145.591.896	- 147.841.461	- 148.012.095
Indebitamento netto .....	- 130.429.295	- 137.369.976	- 137.908.101
Ricorso al mercato (4 - 11) .....	- 178.716.708	- 190.577.793	- 184.866.185

ALLEGATO C/1

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1985-1987  
ANALISI PER CATEGORIE DELLE ENTRATE FINALI**

	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
Imposte sul patrimonio e sul reddito .....	93.019.000	92.953.000	96.519.000
Tasse e imposte sugli affari .....	51.695.000	54.364.000	57.390.000
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane .....	15.986.700	16.472.700	16.994.000
Monopoli .....	4.880.000	5.190.000	5.551.000
Lotto, lotterie ed altre attività di gioco .....	990.000	1.015.000	1.040.000
	<b>166.570.700</b>	<b>169.994.700</b>	<b>177.494.000</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
Proventi speciali .....	375.791	395.995	417.332
Proventi dei servizi pubblici minori .....	760.624	802.371	842.296
Proventi dei beni dello Stato .....	290.205	304.715	319.951
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione .....	75.801	118.625	115.007
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro .....	3.682.816	3.043.144	3.219.679
Recuperi, rimborsi e contributi .....	34.491.286	35.687.953	38.192.137
Partite che si compensano nella spesa .....	5.320.436	5.680.115	5.981.026
	<b>44.996.959</b>	<b>46.032.918</b>	<b>49.087.428</b>
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI</b>			
Vendita di beni immobili ed affrancazio- ne di canoni .....	6.504	6.829	7.171
Ammortamento di beni patrimoniali .....	272.123	326.548	391.858
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro .....	13.509	16.572	16.423
	<b>292.136</b>	<b>349.949</b>	<b>415.452</b>
<b>Totale entrate finali ...</b>	<b>211.859.795</b>	<b>216.377.567</b>	<b>226.996.880</b>

ALLEGATO C/2

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1985-1987  
ANALISI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE**

	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
<b>SPESE CORRENTI</b>			
Organi costituzionali .....	582.023	661.708	734.667
Personale in attività .....	42.358.200	43.081.238	43.957.082
Personale in quiescenza .....	11.010.428	11.355.259	11.717.437
Acquisto di beni e servizi .....	14.499.485	15.556.763	16.564.116
Trasferimenti .....	123.839.225	120.067.907	122.259.797
Interessi .....	66.025.005	71.920.273	76.416.294
Poste correttive e compensative delle entrate .....	13.523.555	9.204.465	9.644.494
Ammortamenti .....	272.124	326.548	391.858
Somme non attribuibili .....	25.486.665	28.223.836	32.231.596
<b>Totale spese correnti ...</b>	<b>297.596.710</b>	<b>300.397.997</b>	<b>313.917.341</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato .....	2.224.592	2.255.103	2.195.247
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato .....	250.812	258.300	226.983
Trasferimenti .....	30.501.923	26.242.011	25.232.242
Partecipazioni azionarie e conferimenti .....	5.785.615	1.887.469	1.645.308
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive .....	2.044.000	1.774.000	1.684.000
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive .....	7.346.495	6.826.588	6.791.109
Somme non attribuibili .....	11.701.544	24.577.560	23.316.745
<b>Totale spese in c/capitale ...</b>	<b>59.854.981</b>	<b>63.821.031</b>	<b>61.091.634</b>
<b>Totale spese finali ...</b>	<b>357.451.691</b>	<b>364.219.028</b>	<b>375.008.975</b>



ALLEGATO C/3

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1985/1987**  
(a legislazione vigente)

**FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI  
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>			
Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica .....	500	500	500
Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale .....	3.000	3.000	3.000
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri .....	20.000	40.000	40.000
	<b>23.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>

**MINISTERO DEL TESORO**

Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comunitario con sede in Roma .....	50	50	—
Contributo all'Istituto di contabilità nazionale (ISCONA) .....	150	150	150
Provvidenze per la ricerca scientifica .....	260	260	260
Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro .....	300	300	300

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Modifiche alla legge n. 416 del 1981 sulla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria .....	3.000	3.000	3.000
Contributi ad enti ed associazioni .....	4.000	4.000	—
Adeguamento canone San Marino .....	4.500	4.500	4.500
Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del Tesoro .....	10.000	12.000	12.000
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato .....	10.000	18.000	18.000
Riordinamento dell'Ente EUR .....	10.000	—	—
Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna .....	12.100	12.100	12.100
Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni — riorganizzazione delle DD.PP.T. — adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti .....	20.000	30.000	30.000
Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della Zona ex B di Trieste .....	40.000	40.000	40.000
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone) .....	50.000	75.000	75.000
Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .....	227.000	227.000	227.000
Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse .....	179.000	194.000	216.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Ripiano delle passività finanziarie degli enti ed aziende portuali (di cui miliardi 36 per interessi) .....	186.000	24.000	24.000
Modifica del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto .....	280.000	280.000	280.000
Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per cento e quota di rimborso al Regno Unito) .....	400.000	1.520.000	1.620.000
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato - Regolazione finanziaria (di cui miliardi 19 per interessi) .....	1.733.000	464.500	318.000
Ripiano residue esposizioni debitorie degli enti mutualistici verso il sistema bancario (di cui miliardi 165 per interessi) .....	2.430.000	330.000	330.000
Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali .....	—	1.000.000	1.000.000
	5.599.360	4.238.860	4.210.310

## MINISTERO DELLE FINANZE

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi .....	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Ristrutturazione della Amministrazione finanziaria .....	133.150	393.200	500.000
	173.150	433.200	540.000
<b>MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>			
Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici .....	1.000	1.000	1.000
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli Istituti ad esso connessi .....	4.000	4.000	4.000
	5.000	5.000	5.000
<b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</b>			
Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specializzate del Tribunale e della Corte d'appello in materia di tossicodipendenza .....	50	50	50
Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano .....	60	60	60
Modifica all'organico del personale della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie .....	200	200	200
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale .....	300	300	—

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria .....	416	416	416
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio n. 1970, n. 352, recante « norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo » .....	615	315	315
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena .....	700	700	700
Esercizio delle banche di dati personali ed elaborazione informatica .....	2.000	2.000	2.000
Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni .....	3.500	3.500	3.500
Istituzione del sistema informativo del casellario centrale .....	5.000	—	—
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori .....	14.500	8.500	8.500
Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie .....	17.000	17.000	17.000
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori ed istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria .....	24.000	24.000	24.000
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del giudice pretore onorario (istituzione del giudice di pace) .....	48.000	48.000	48.000

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria .....	43.000	100.000	213.000
	159.341	205.041	317.741

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo internazionale del 1982 sulla juta .....	25	25	25
Convenzione sulla pesca nelle acque italo-svizzere .....	50	50	50
Concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato atlantico con sede in Roma .....	100	—	—
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga scadenza .....	100	100	100
Aumento del contributo all'Istituto per l'unificazione del diritto privato .....	150	150	150
Accordo sul caffè .....	200	200	200
Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana .....	300	300	300
Contributo al servizio sociale internazionale - sezione italiana .....	400	400	—
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero .....	600	600	600

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico .....	600	600	600
Concessione di un contributo ordinario alla società Dante Alighieri .....	600	600	600
Ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali .....	1.425	1.425	1.425
Finanziamento della partecipazione italiana all'applicazione provvisoria di accordi internazionali .....	2.000	4.000	4.000
Rinnovo dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino .....	6.000	6.300	6.600
Partecipazione italiana al VI accordo internazionale sullo stagno .....	7.000	7.000	7.000
Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari .....	8.000	8.000	8.000
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero .....	15.000	15.000	15.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri .....	20.000	30.000	40.000
Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero .....	22.000	24.000	25.000
	84.550	98.750	109.650

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>			
Contributo all'Accademia di costume e di moda con sede in Roma .....	50	50	50
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore .....	35.000	142.200	223.100
Accordo siglato il 27 aprile 1984 riguardante il personale non docente delle università .....	143.500	126.500	126.500
	178.550	268.750	349.650

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Provvidenze a favore dei decorati al valore civile .....	150	150	150
Provvedimenti in favore dei profughi stranieri .....	1.000	1.000	1.000
Istituzione dei ruoli dei traduttori interpreti della pubblica sicurezza .....	2.406	2.406	2.406
Modifica alla legge n. 930 del 1980 concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	5.850	6.250	6.700
Misure urgenti in materia di lotta alla droga .....	15.000	20.000	20.000
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile .....	20.000	20.000	20.000



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Potenziamento ed ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	50.000	85.000	85.000
Potenziamento degli organici della Polizia di Stato ed oneri connessi .....	200.000	180.000	180.000
	294.406	314.806	315.256
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>			
Norme in materia di edilizia penitenziaria .....	3.000	3.000	3.000
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici .....	5.500	14.500	14.500
	8.500	17.500	17.500
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>			
Istituzione del Comitato per la sicurezza di volo .....	700	700	700
Erogazioni di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori .....	10.000	10.000	10.000
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse .....	81.000	35.000	35.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale .....	110.000	25.000	25.000
	201.700	70.700	70.700

## MINISTERO DELLA DIFESA

Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della marina militare G. Vallauri .....	10	10	10
Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I in Turate .....	25	25	25
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica .....	30	30	30
Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate .....	1.620	1.565	1.565
Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza .....	2.000	2.000	2.000
	3.685	3.630	3.630

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTE

Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti le sezioni specializzate agrarie .....	260	260	260
---	-----	-----	-----

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
INEA — Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attività comunitarie .....	1.000	1.000	1.000
Classificazione e denominazione di origine dell'olio di oliva .....	2.600	2.600	2.600
Istituto nazionale della nutrizione .....	4.500	4.500	4.500
Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste .....	15.000	25.000	30.000
	23.360	33.360	38.360
<b>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</b>			
Tutela della ceramica artistica .....	50	50	50
Istituzione presso il Ministero dell'industria della Direzione generale della proprietà industriale .....	2.000	2.600	2.600
Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato .....	3.800	3.800	3.800
	5.850	6.450	6.450
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>			
Servizio nazionale dell'impiego .....	80.000	80.000	—
Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile .....	100.000	179.000	—

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Nuovi provvedimenti per l'occupazione .....	100.000	—	—
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia .....	9.260.000	9.960.000	10.660.000
	9.540.000	10.219.000	10.660.000

**MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE**

Contributo al consorzio del porto di Brindisi .....	17	17	17
Contributo annuo al convitto « G. Marconi » con sede in Camogli .....	150	150	150
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radiomedico (CIRM) .....	200	200	200
Norme in materia di programmazione portuale .....	645	645	645
Industria armatoriale .....	25.000	25.000	25.000
Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale .....	25.000	142.000	70.000
	51.012	168.012	96.012

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
<b>MINISTERO DELLA SANITÀ</b>			
Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali .....	3.000	5.000	5.000
<b>MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO</b>			
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano .....	1.500	1.500	1.500
Autorizzazioni di spesa per l'anno europeo della musica .....	5.000	—	—
Disciplina organica degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo .....	600.000	700.000	750.000
	606.500	701.500	751.500
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>			
Statizzazione della Biblioteca per ciechi « Regina Margherita » di Monza .....	200	200	200
Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico .....	400	400	400
Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali .....	500	500	500
	1.100	1.100	1.100

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
<b>AMMINISTRAZIONI DIVERSE</b>			
Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani emigrati .....	1.500	1.500	1.500
Adeguamento dei compensi ai componenti consigli e comitati operanti nelle amministrazioni statali .....	7.000	7.000	7.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese .....	9.000	9.000	9.000
Trattamento economico dirigenti (proroga della vigente disciplina la cui validità è limitata al 1984) .....	97.000	102.000	107.000
Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito .....	2.700.000	3.700.000	5.100.000
	2.814.500	3.819.500	5.224.500
Totale ...	19.777.064	20.653.659	22.765.859

Segue: ALLEGATO C/3

**FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI  
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DEL CONTO CAPITALE**

OGGËTTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
---------------------------	------	------	------

(in milioni di lire)

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Ricerca scientifica nell'Antartide .....	5.000	15.000	30.000
--	-------	--------	--------

**MINISTERO DEL TESORO**

Costituzione di un Istituto nazionale per gli investimenti all'estero .....	1.000	51.000	—
Aumento del capitale BAS (terzo aumento) .....	2.300	2.300	2.300
Acquisto e costruzione della sede da destinare all'Istituto centrale di statistica .....	25.000	25.000	—
Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del Tesoro .....	30.000	30.000	30.000
Rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia .....	40.000	80.000	100.000
Finanziamento dei lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria delle strade e autostrade statali .....	75.000	75.000	—
Partecipazioni a Fondi e Banche nazionali ed internazionali .....	438.755	430.317	440.317

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Interventi straordinari nel Mezzogiorno .....	100.000	8.200.000	8.300.000
	712.055	8.893.617	8.872.617
<b>MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>			
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli Istituti ad esso connessi .....	5.000	5.000	5.000
<b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</b>			
Edilizia penitenziaria (Rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 119 del 1981) .....	250.000	—	—
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
Accordo relativo al sistema operativo satellite Meteosat (EUMETSAT) .....	14.500	14.000	14.000
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>			
Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) .....	194.400	220.000	230.000



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>			
Autorizzazione di spesa per infrastrutture intermodali .....	10.000	—	—
Trafo del Monte Croce Carnico .....	19.400	19.000	19.000
Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione .....	100.000	130.000	130.000
Edilizia demaniale .....	200.000	200.000	—
Costruzione caserme carabinieri .....	270.000	350.000	350.000
Opere idrauliche .....	300.000	400.000	—
	899.400	1.099.000	499.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>			
Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa .....	60.000	60.000	60.000
Ampliamento e ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano .....	100.000	170.000	400.000
	160.000	230.000	460.000
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo .....	11.000	11.000	11.000

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
---------------------------	------	------	------

(in milioni di lire)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTE**

Norme sui parchi nazionali e altre riserve naturali .....	8.000	8.000	8.000
Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (Informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (Ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (Aree svantaggiate) .....	128.000	128.000	150.000
	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>158.000</b>

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbon coke destinato alla siderurgia comunitaria .....	4.500	4.500	—
Ricerca e coordinazione delle risorse geotermiche .....	5.000	5.000	5.000
Società finanziarie per l'innovazione .....	10.000	10.000	10.000
Interventi a sostegno della cooperazione industriale .....	20.000	20.000	20.000
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981 .....	20.000	20.000	20.000
Servizi all'innovazione per l'impresa minore .....	20.000	20.000	20.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore industriale .....	40.000	40.000	40.000
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici .....	45.000	95.000	145.000
Piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA 1985-1989 .....	900.000	1.000.000	1.100.000
	1.064.500	1.214.500	1.360.000

**MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE**

Misure per il sostegno della cantieristica da diporto .....	5.000	5.000	5.000
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale .....	20.000	35.000	—
Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifinanziamento della legge n. 41 del 1982) .....	38.000	38.000	—

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifi nanziamen to leggi nn. 361, 598, 599 e 600 del 1982) .....	600.000	615.000	200.000
	663.000	693.000	205.000
<b>MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI</b>			
Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione e delle imprese a partecipazione statale .....	—	1.600.000	—
<b>AMMINISTRAZIONI DIVERSE</b>			
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato .....	20.000	100.000	200.000
Collegamento stabile tra la Sicilia e il continente .....	70.000	90.000	—
Interventi a favore della regione Sardegna nel settore minero-energetico in sostituzione di quelli del programma generale di metanizzazione .....	80.000	90.000	100.000
Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno .....	90.000	180.000	280.000
Programma di rilancio del settore aeronautico .....	100.000	200.000	200.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Programma di edilizia universitaria (rifi- nanziamento legge n. 50 del 1976) .....	100.000	300.000	300.000
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine .....	200.000	200.000	200.000
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia .....	200.000	200.000	—
Interventi a favore della regione Sarde- gna .....	—	200.000	230.000
Edilizia residenziale pubblica (rifi- nanziamento legge n. 94 del 1982) .....	150.000	750.000	850.000
Difesa del suolo .....	415.000	1.155.000	1.000.000
Piano decennale della grande viabilità e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previ- sti dalla legge n. 531 del 1982 .....	400.000	2.100.000	2.500.000
Interventi a favore della regione Cala- bria .....	500.000	750.000	850.000
Interventi a favore delle imprese del Mez- zogiorno diretti ad incrementare l'oc- cupazione giovanile .....	700.000	1.000.000	1.200.000
	3.025.000	7.315.000	7.910.000
	7.139.855	21.446.117	19.754.617

## BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1985/1987

## ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
<b>1. SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE .....</b>	<b>9.109.774</b>	<b>9.282.435</b>	<b>9.451.622</b>
<b>1.1. Organi costituzionali dello Stato .....</b>	<b>582.023</b>	<b>661.708</b>	<b>734.667</b>
1.1.1. Presidenza della Repubblica .....	52.110	56.290	60.790
1.1.2. Assemblee legislative .....	504.802	576.129	641.831
1.1.3. Corte costituzionale .....	12.167	13.992	16.091
1.1.4. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro .....	6.955	8.709	8.709
1.1.5. Consiglio superiore della magistratura .....	5.989	6.588	7.246
<b>1.2. Organi e servizi generali dello Stato .....</b>	<b>1.189.678</b>	<b>1.059.931</b>	<b>928.452</b>
1.2.1. Spese comuni .....	251.303	11.362	11.423
1.2.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri .....	138.933	140.811	146.534
1.2.3. Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia .....	49.632	49.737	51.449
1.2.4. Corte dei Conti .....	88.513	89.811	92.520
1.2.5. Avvocatura generale dello Stato .....	28.991	29.766	30.568
1.2.7. Servizi dell'Amministrazione dell'interno .....	286.882	293.884	301.169
1.2.9. Altri .....	345.424	444.560	294.789

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
1.3. <i>Servizi finanziari</i> .....	5.830.287	6.034.870	6.237.535
1.3.1. Spese comuni .....	699.568	712.206	725.757
1.3.2. Catasto e servizi tecnici erariali .....	199.680	204.315	209.342
1.3.3. Tasse e imposte indirette sugli affari .....	577.280	595.463	614.468
1.3.4. Imposte dirette .....	2.114.882	2.211.075	2.311.972
1.3.5. Dogane e imposte di fabbricazione .....	252.087	261.378	270.552
1.3.6. Guardia di finanza .....	1.644.403	1.694.971	1.736.277
1.3.7. Lotto, lotterie e demanio .....	88.429	90.089	91.810
1.3.8. Finanza locale .....	185.915	195.211	204.971
1.3.9. Altri .....	68.043	70.162	72.386
1.4. <i>Servizi del tesoro e del bilancio</i> .....	856.204	891.781	921.698
1.4.1. Spese comuni .....	9.798	10.106	10.429
1.4.2. Provveditorato generale dello Stato .....	389.180	408.299	428.374
1.4.3. Servizi centrali del Tesoro .....	156.404	160.284	164.335
1.4.4. Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro .....	109.205	111.956	114.812
1.4.5. Servizi resi dall'Istituto di emissione .....	2.705	2.705	2.705
1.4.6. Ragioneria generale dello Stato .....	173.295	182.473	184.729
1.4.7. Bilancio e programmazione economica .....	15.002	15.343	15.699
1.4.9. Altri .....	615	615	615
1.5. <i>Culto</i> .....	330.756	300.672	300.672
1.5.1. Affari di culto .....	330.756	300.672	300.672

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
1.6. Edilizia demaniale e per il culto .....	320.826	333.473	328.598
1.6.1. Edilizia di servizio .....	282.000	296.100	310.905
1.6.3. Canali demaniali .....	100	105	110
1.6.4. Nuove chiese .....	18.726	17.268	17.583
1.6.9. Altri .....	20.000	20.000	—
2. SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE .....	13.651.067	14.437.679	15.172.700
2.1. Spese comuni .....	8.665.590	9.056.329	9.363.957
2.1.1. Servizi generali ed as- segni fissi al personale militare in s.p.e e civile (amministrativi, tecni- ci ed operai) .....	4.823.431	4.940.853	5.063.113
2.1.2. Motorizzazione e com- bustibili .....	847.587	915.394	988.626
2.1.3. Commissariato .....	1.077.906	1.164.138	1.257.269
2.1.4. Lavori, demanio e ma- teriali del genio .....	533.622	576.312	622.417
2.1.5. Sanità .....	54.811	59.196	63.932
2.1.6. Provvidenze per il per- sonale .....	64.936	68.832	72.975
2.1.7. Servizi speciali .....	419.969	445.015	471.636
2.1.8. Ammodernamento e rinnovamento della di- fesa .....	614.178	663.312	716.377
2.1.9. Ricerca scientifica .....	82.550	86.677	91.012
2.1.10. Altre .....	146.600	136.600	16.600
2.2. Esercito .....	1.359.736	1.467.224	1.583.246
2.2.1. Personale militare non in s.p.e. ....	43.042	45.194	47.454
2.2.2. Armi e armamenti ter- restri .....	233.372	252.042	272.205



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
2.2.3. Servizi speciali .....	10.637	11.488	12.407
2.2.4. Ammodernamento e rinnovamento della difesa .....	1.072.685	1.158.500	1.251.180
2.3. Marina .....	1.253.424	1.352.868	1.460.226
2.3.1. Personale militare non in s.p.e. ....	26.778	28.116	29.522
2.3.2. Costruzioni, armi e armamenti navali .....	302.296	326.480	352.597
2.3.3. Servizi speciali .....	2.790	2.987	3.199
2.3.4. Ammodernamento e rinnovamento della difesa .....	921.560	995.285	1.074.908
2.4. Aeronautica .....	2.372.317	2.561.258	2.765.271
2.4.1. Personale militare non in s.p.e. ....	28.172	29.581	31.060
2.4.2. Costruzioni, armi e armamenti aeronautici spaziali .....	614.786	663.969	717.086
2.4.3. Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni .....	156.995	169.555	183.120
2.4.4. Servizi speciali .....	36.000	38.880	41.990
2.4.5. Ammodernamento e rinnovamento della difesa .....	1.536.364	1.659.273	1.792.015
3. SEZIONE III. — GIUSTIZIA .....	2.898.291	3.110.374	3.307.391
3.1. Spese comuni .....	180.553	135.585	142.139

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
3.2. <i>Amministrazione giudiziaria</i> .....	1.328.252	1.367.195	1.408.396
3.2.1. Servizi generali .....	1.231.652	1.266.695	1.303.096
3.2.2. Edilizia giudiziaria .....	96.600	100.500	105.300
3.3. <i>Istituti di prevenzione e di pena</i> .....	1.389.486	1.607.594	1.756.856
3.3.1. Servizi generali .....	1.209.486	1.257.594	1.306.856
3.3.2. Edilizia carceraria .....	180.000	350.000	450.000
4. SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA .....	6.260.623	6.469.432	6.763.313
4.1. <i>Pubblica sicurezza</i> .....	2.772.213	2.854.059	2.939.355
4.1.1. Servizi generali .....	2.583.213	2.655.609	2.730.983
4.1.2. Mantenimento, ammodernamento e potenziamento .....	189.000	198.450	208.372
4.2. <i>Carabinieri</i> .....	2.741.950	2.750.566	2.840.034
4.2.1. Servizi generali .....	2.424.357	2.409.152	2.472.974
4.2.2. Mantenimento, ammodernamento e potenziamento .....	102.540	110.368	118.804
4.2.3. Edilizia di servizio .....	215.053	231.046	248.256
4.3. <i>Servizi antincendi</i> .....	622.775	639.938	657.811
4.3.1. Servizi generali .....	544.425	557.670	571.430
4.3.2. Mantenimento, ammodernamento e potenziamento .....	78.350	82.268	86.381

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
4.4. <i>Spese comuni</i> .....	123.685	224.869	326.113
4.4.1. Servizi generali .....	23.685	24.869	26.113
4.4.2. Mantenimento, ammodernamento e potenziamento .....	100.000	200.000	300.000
5. SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI .....	7.940.648	8.577.736	9.218.762
5.1. <i>Spese comuni</i> .....	121.840	125.257	129.338
5.2. <i>Rappresentanze diplomatiche e consolari</i> .....	395.245	414.507	434.733
5.2.1. Servizi generali .....	385.245	404.507	424.733
5.2.2. Edilizia di servizio .....	10.000	10.000	10.000
5.3. <i>Interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo</i> .....	557.819	1.033.680	1.564.476
5.3.1. Servizi generali .....	1.130	1.187	1.246
5.3.2. Fondo speciale .....	555.689	1.031.443	1.562.128
5.3.9. Altri .....	1.000	1.050	1.102
5.4. <i>Partecipazione alla Comunità economica europea</i> .....	5.559.850	5.907.650	6.207.913
5.4.1. Servizi generali .....	5.000	5.250	5.513
5.4.2. Risorse proprie .....	5.254.350	5.591.900	5.881.900
5.4.3. Accordi di associazione .....	100.500	110.500	120.500
5.4.4. Anticipazioni .....	200.000	200.000	200.000
5.5. <i>Partecipazione ad organismi e manifestazioni di carattere internazionale</i> .....	1.301.252	1.092.000	877.660

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
5.9. <i>Altre</i> .....	4.642	4.642	4.642
<hr/>			
6. SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA .....	31.051.460	31.236.297	31.871.834
<hr/>			
6.1. <i>Spese per l'insegnamento</i> .....	26.726.309	27.275.441	27.823.031
<hr/>			
6.1.1. Scuola materna .....	1.365.513	1.390.587	1.416.499
6.1.2. Istruzione elementare .....	6.595.988	6.714.853	6.837.418
6.1.3. Istruzione secondaria di primo grado .....	5.141.070	5.231.952	5.325.616
6.1.4. Istruzione classica, scientifica e magistrale .....	1.326.166	1.351.176	1.376.983
6.1.5. Istruzione tecnica e professionale .....	3.585.402	3.650.469	3.717.644
6.1.6. Istruzione artistica .....	461.396	470.196	479.285
6.1.7. Educazione fisica .....	753.904	766.469	779.416
6.1.8. Istruzione universitaria .....	2.785.107	2.881.059	2.961.246
6.1.9. Istituti di educazione .....	34.013	34.680	35.369
6.1.10. Spese comuni .....	4.677.750	4.784.000	4.893.555
<hr/>			
6.2. <i>Altre spese per l'istruzione</i> .....	2.279.543	2.340.650	2.400.499
<hr/>			
6.2.1. Spese comuni .....	866.473	902.672	940.609
6.2.2. Relazioni culturali con l'estero .....	206.053	215.840	226.101
6.2.3. Edilizia scolastica .....	64.844	57.932	53.298
6.2.5. Ricerca scientifica .....	1.100.673	1.132.706	1.148.991
6.2.6. Edilizia universitaria .....	41.500	31.500	31.500

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
6.3. <i>Informazioni e cultura</i> .....	2.045.608	1.620.206	1.648.304
6.3.1. Spese comuni .....	345.780	359.248	378.139
6.3.2. Stampa .....	24.635	25.566	26.543
6.3.3. Radiotelediffusione .....	812.235	822.847	833.490
6.3.4. Archivi di Stato .....	23.430	23.971	25.170
6.3.5. Accademie e biblioteche .....	36.024	36.557	37.536
6.3.6. Antichità e belle arti .....	327.784	236.273	231.656
6.3.7. Teatro, enti lirici e istituzioni musicali .....	440.723	80.722	80.722
6.3.9. Altri .....	34.997	35.022	35.048
<b>7. SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI</b> .....	<b>3.204.704</b>	<b>3.841.035</b>	<b>2.969.096</b>
7.1. <i>Edilizia residenziale</i> .....	2.089.665	2.679.515	2.139.139
7.1.1. Servizi generali .....	151.630	251.654	151.678
7.1.2. Acquisizione e urbanizzazione aree .....	360.947	190.948	948
7.1.3. Edilizia sovvenzionata .....	612.695	1.163.153	912.753
7.1.4. Edilizia agevolata e convenzionata .....	964.393	1.073.760	1.073.760
7.2. <i>Edilizia abitativa speciale</i> .....	1.115.039	1.161.520	829.957
7.2.1. Lavoratori agricoli .....	47.590	36.224	35.039
7.2.2. Sinistrati di guerra e profughi .....	11.840	11.278	10.792
7.2.3. Calamità naturali .....	939.471	957.919	777.919
7.2.4. Militari .....	116.138	156.099	6.207

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
<b>8. SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE .....</b>	<b>66.469.045</b>	<b>62.924.805</b>	<b>62.628.434</b>
<b>8.1. Lavoro .....</b>	<b>333.936</b>	<b>339.283</b>	<b>347.767</b>
8.1.1. Spese comuni .....	24.934	25.791	26.687
8.1.2. Lavoro e occupazione .....	233.456	238.639	244.015
8.1.3. Emigrazione e collettività italiane all'estero .....	40.050	39.107	41.057
8.1.4. Orientamento e addestramento professionale .....	30.000	30.000	30.000
8.1.5. Assistenza ai lavoratori .....	527	530	533
8.1.6. Cooperazione e collocamento della manodopera .....	4.969	5.216	5.475
<b>8.2. Previdenza sociale .....</b>	<b>12.060.263</b>	<b>12.912.354</b>	<b>10.196.378</b>
8.2.1. Spese comuni .....	2.356	2.600	2.608
8.2.2. Fondo sociale .....	3.666.625	3.853.356	4.046.480
8.2.3. Cassa unica assegni familiari .....	91.380	91.380	91.380
8.2.4. Disoccupazione involontaria - Cassa integrazione guadagni e Fondo pensioni lavoratori dipendenti .....	4.285.100	4.847.850	1.872.988
8.2.9. Altre .....	4.014.802	4.117.168	4.182.922
<b>8.3. Assistenza pubblica .....</b>	<b>5.300.371</b>	<b>4.422.465</b>	<b>4.635.664</b>
8.3.1. Maternità, infanzia e minori .....	141.010	148.061	155.464

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
8.3.2. Assistenza postbellica	11.193	11.197	11.200
8.3.3. Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private .....	1.200	1.257	1.318
8.3.4. Sordomuti e ciechi .....	709.800	753.790	784.229
8.3.5. Assistenza ai profughi e agli stranieri .....	10.330	10.844	11.384
8.3.6. Inabili al lavoro, indigenti, mutilati e invalidi per servizio .....	4.415.000	3.485.000	3.659.250
8.3.9. Altre .....	11.838	12.316	12.819
<b>8.4. Igiene e sanità .....</b>	<b>46.888.536</b>	<b>43.272.419</b>	<b>45.373.379</b>
8.4.1. Spese comuni .....	75.975	78.285	80.695
8.4.2. Assistenza sanitaria e ospedaliera .....	101.262	62.694	64.357
8.4.3. Igiene pubblica e malattie sociali .....	30.466	35.408	33.114
8.4.5. Servizi veterinari .....	220	231	243
8.4.6. Istituto superiore di sanità .....	45.173	46.513	47.911
8.4.7. Opere igieniche e sanitarie .....	78.187	56.124	55.682
8.4.8. Ricerca scientifica .....	8.285	8.655	9.044
8.4.9. Fondo sanitario nazionale .....	40.360.000	42.810.000	44.900.000
8.4.10. Educazione sanitaria, promozione e avanzamento culturale e tecnico .....	2.507	603	632
8.4.11. Prevenzione, accertamenti, controlli ed assistenza tecnica .....	7.944	8.224	8.517
8.4.12. Partecipazione ad organismi e manifestazioni internazionali .....	15.813	16.604	17.434

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
8.4.13. Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed agli stranieri in Italia .....	88.125	92.531	97.158
8.4.14 Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro .....	54.534	56.500	58.542
8.4.15 Altre .....	6.020.045	47	50
8.5. <i>Pensioni di guerra ed altri assegni vitalizi</i> .....	1.885.939	1.978.284	2.075.246
8.5.1. Spese comuni .....	26.939	28.084	29.286
8.5.2. Pensioni di guerra .....	1.835.000	1.925.000	2.019.500
8.5.3. Altri assegni vitalizi .....	24.000	25.200	26.460
9. SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI .....	27.196.519	25.843.805	28.432.939
9.1. <i>Spese comuni</i> .....	9.110	9.504	9.914
9.2. <i>Viabilità</i> .....	3.419.884	3.155.257	3.574.043
9.2.1. Servizi generali .....	2.800	2.940	3.087
9.2.2. ANAS: contributo ordinario .....	1.497.705	1.764.861	2.064.590
9.2.3. ANAS: autostrade .....	44.323	44.263	44.395
9.2.4. ANAS: ammortamento mutui .....	874.840	750.977	748.955
9.2.5. ANAS: altre erogazioni .....	233.000	150.000	267.000
9.2.6. Altri interventi di viabilità statale .....	758.000	433.000	436.800
9.2.7. Viabilità non statale .....	9.216	9.216	9.216



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
9.3. <i>Trasporti ferroviari e metropolitane</i> .....	14.558.100	14.138.543	15.987.761
9.3.2. FF.SS.: normalizzazione e obblighi di servizio pubblico .....	4.059.620	4.220.718	4.302.568
9.3.3. FF.SS.: ammortamento mutui e anticipazioni .....	7.191.903	8.153.858	9.999.546
9.3.4. FF.SS.: altre erogazioni .....	2.776.713	1.235.203	1.137.313
9.3.5. Ferrovie in concessione o in gestione diretta .....	507.500	506.400	525.970
9.3.6. Costruzione diretta di ferrovie .....	—	—	—
9.3.7. Metropolitane .....	22.364	22.364	22.364
9.4. <i>Motorizzazione e altri trasporti in concessione</i> .....	4.708.578	4.428.741	4.671.019
9.4.1. Servizi generali .....	116.842	119.872	123.029
9.4.2. Sovvenzioni e sussidi .....	4.509.724	4.226.849	4.465.961
9.4.3. Impianti e attrezzature .....	82.012	82.020	82.029
9.5. <i>Marina mercantile e navigazione interna</i> .....	1.089.112	1.275.372	1.251.641
9.5.1. Servizi generali .....	614.581	844.106	826.619
9.5.2. Opere marittime e portuali .....	285.159	242.007	236.914
9.5.3. Credito navale, sovvenzioni, contributi e conferimenti .....	189.021	189.021	188.098
9.5.4. Navigazione interna .....	9	10	10
9.5.5. Edilizia di servizio .....	342	228	—
9.6. <i>Aviazione civile</i> .....	385.041	403.291	421.656
9.6.1. Servizi generali .....	69.041	71.751	74.589
9.6.2. Contributi e sovvenzioni .....	16.800	17.640	18.522

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
9.6.3. Opere aeroportuali .....	70.000	73.500	77.175
9.6.4. Assistenza al volo .....	229.200	240.400	251.370
9.7. Poste e telecomunicazioni .....	3.026.694	2.433.097	2.516.905
9.7.1. Servizi generali .....	71.268	185.337	215.682
9.7.2. Azienda postale .....	2.916.366	2.204.900	2.255.033
9.7.3. Azienda telefonica .....	39.060	42.860	46.190
10. SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO .....	28.435.711	19.761.121	17.327.708
10.1. Opere idrauliche .....	328.861	352.690	346.525
10.1.1. Servizi generali .....	2.700	2.830	2.966
10.1.2. Vie navigabili .....	8.000	8.400	8.820
10.1.3. Altre opere idrauliche .....	318.161	341.460	334.739
10.2. Agricoltura e alimentazione .....	2.849.768	1.933.061	1.936.215
10.2.0. Fondo da ripartire per l'attuazione degli interventi pubblici in agricoltura .....	256.000	—	—
10.2.1. Spese comuni .....	503.636	481.812	484.665
10.2.2. Agricoltura .....	927.049	849.108	863.555
10.2.3. Opere di bonifica e di miglioramento fondiario .....	902.179	409.604	390.765
10.2.4. Zootecnia, caccia e pesca .....	9.208	9.530	9.873
10.2.5. Economia montana e forestale .....	240.750	177.313	181.649
10.2.6. Alimentazione .....	7.408	4.023	4.144
10.2.9. Altre .....	3.538	1.671	1.564
10.3. Industria, commercio e artigianato .....	13.192.369	9.282.975	8.457.922
10.3.1. Spese comuni .....	54.323	29.996	30.844

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
10.3.2. Fonti di energia .....	2.768.712	1.822.325	1.731.742
10.3.3. Industria e artigia- nato .....	6.393.356	3.561.872	3.110.574
10.3.4. Miniere .....	115.508	164.724	21.990
10.3.5. Turismo e cinemato- grafia .....	268.862	128.878	133.117
10.3.6. Commercio interno	112.335	146.712	137.944
10.3.7. Commercio estero .....	2.526.044	2.741.251	2.590.158
10.3.9. Altri .....	953.229	687.217	701.553
10.9. <i>Opere ed interventi non attri- buibili a particolari settori</i> .....	12.064.713	8.192.395	6.587.046
10.9.1. Spese generali e co- muni a più servizi .....	849.501	883.771	923.808
10.9.2. Altri interventi per lo sviluppo economico del Mezzogiorno .....	169.289	9.457	4.122
10.9.3. Riparazione danni di guerra .....	86.990	86.750	61.650
10.9.4. Interventi in dipen- denza di pubbliche calamità .....	598.468	575.168	538.193
10.9.5. Opere varie .....	444.804	459.902	437.407
10.9.6. Ricerca scientifica	176.700	185.360	194.453
10.9.7. Interventi tramite la Cassa per il Mezzo- giorno .....	7.468.100	4.165.600	2.706.850
10.9.9. Altre .....	2.270.861	1.826.387	1.720.563
11. SEZIONE XI. — INTERVENTI A FA- VORE DELLA FINANZA REGIO- NALE E LOCALE .....	43.588.835	43.796.350	45.499.381
11.1 <i>Interventi a favore delle Regioni</i>	15.049.385	14.016.126	14.324.507

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
11.1.1. Fondo comune da ripartire fra le Regioni a statuto ordinario .....	4.641.481	4.873.555	5.117.232
11.1.2. Fondo ordinamento regionale .....	3.225.080	3.441.177	3.650.595
11.1.3. Somme sostitutive di tributi, contributi e compartecipazioni .....	210.222	220.732	231.769
11.1.4. Regolazioni contabili con le Regioni siciliana e sarda .....	3.510.000	3.755.700	3.981.042
11.1.5. Regolazioni contabili con le Regioni a statuto ordinario .....	600	642	681
11.1.6. Funzionamento organi regionali .....	7.280	7.644	8.026
11.1.7. Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo .....	2.412.222	1.107.176	1.105.662
11.1.9. Altri (comprese quote specifiche di interessi) .....	1.042.500	609.500	229.500
11.2. <i>Interventi a favore di province, comuni e altri enti locali</i> .....	28.482.532	29.734.656	31.140.656
11.2.3. Finanziamento di bilanci .....	24.645.983	25.800.150	27.012.150
11.2.9. Altri .....	3.836.549	3.934.506	4.128.506
11.9. <i>Interventi non ripartiti</i> .....	56.918	45.568	34.218
12. SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI .....	117.645.014	134.937.959	142.365.795
12.1. <i>Interessi di debiti</i> .....	63.626.551	69.310.213	73.963.531

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
12.1.1. Sul debito patrimoniale .....	40.086.551	44.770.213	48.423.531
12.1.2. Sui debiti di tesoreria e fluttuanti .....	23.540.000	24.540.000	25.540.000
12.2. <i>Oneri in dipendenza della guerra</i> .....	69.441	72.605	75.573
12.2.1. Spese per l'esecuzione del trattato di pace .....	50.120	52.626	55.257
12.2.2. Risarcimento danni di guerra .....	19.309	19.967	20.305
12.2.9. Altri .....	12	12	11
12.3. <i>Poste rettificative delle entrate</i> .....	7.358.773	2.686.662	2.820.945
12.3.1. Restituzioni e rimborsi di imposte .....	6.957.563	2.265.441	2.378.713
12.3.2. Vincite al lotto .....	400.000	420.000	441.000
12.3.9. Altre .....	1.210	1.221	1.232
12.4. <i>Fondi speciali e di riserva</i> .....	35.104.800	52.261.730	54.498.827
12.4.1. Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso .....	26.916.919	42.099.776	42.520.476
12.4.2. Fondo di riserva per le spese obbligatorie o di ordine .....	1.230.061	1.353.067	1.488.374
12.4.3. Fondo di riserva per le spese impreviste .....	15.000	15.750	16.537
12.4.4. Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti .....	300.000	300.000	300.000
12.4.9. Altri .....	6.642.820	8.493.137	10.173.440
12.5. <i>Ammortamenti</i> .....	272.124	326.548	391.858
12.5.1. Beni mobili .....	152.124	182.548	219.058
12.5.2. Beni immobili .....	120.000	144.000	172.800

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
12.6. <i>Fondo acquisto buoni del Tesoro poliennali e ammortamento del debito pubblico</i> .....	—	—	50.000
12.7. <i>Pensioni ordinarie e relativi oneri sociali</i> .....	9.200.000	9.455.206	9.723.172
12.9. <i>Altre spese</i> .....	2.013.325	824.995	841.889
In complesso ...	357.451.691	364.219.028	375.008.975

D) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale  
delle aziende autonome 1985-1987  
a legislazione vigente

## BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1985-1987

(milioni)

	Ferrovie			Poste		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987
<b>ENTRATE</b>						
				(a)	(b)	(c)
Correnti .....	11.939.256	13.049.039	13.970.865	6.248.238	6.600.984	6.933.999
Conto capitale .....	6.855.233	7.528.925	8.522.370	468.706	537.485	619.072
	18.794.489	20.577.964	22.493.235	6.716.944	7.138.469	7.553.067
Accensione di prestiti .....	6.498.021	6.101.075	4.801.050	3.713.366	2.793.900	2.327.033
<b>Totale complessivo entrate ...</b>	<b>25.292.510</b>	<b>26.679.039</b>	<b>27.294.285</b>	<b>10.430.310</b>	<b>9.932.369</b>	<b>9.880.100</b>
<b>SPESE</b>						
				(a)	(b)	(c)
Correnti .....	17.237.748	18.462.304	19.503.144	9.106.407	8.623.539	8.952.700
Conto capitale .....	5.178.100	6.057.100	4.692.100	1.252.206	1.173.785	761.872
	22.415.848	24.519.404	24.195.244	10.358.613	9.797.324	9.714.572
Rimborso prestiti .....	2.876.662	2.159.635	3.099.041	71.697	135.045	165.528
<b>Totale complessivo spese ...</b>	<b>25.292.510</b>	<b>26.679.039</b>	<b>27.294.285</b>	<b>10.430.310</b>	<b>9.932.369</b>	<b>9.880.100</b>
Risparmio pubblico .....	- 5.298.492	- 5.413.265	- 5.532.279	- 2.858.169	- 2.022.555	- 2.018.705
Saldo netto da finanziare .....	- 3.621.359	- 3.941.440	- 1.702.009	- 3.641.669	- 2.658.855	- 2.161.505
Ricorso lordo al mercato .....	6.498.021	6.101.075	4.801.050	3.713.366	2.793.900	2.327.033
(di cui: anticipazioni del Tesoro a copertura del disavanzo) .....	1.798.021	1.801.075	1.801.050	1.990.866	2.048.500	2.070.033

(a) Di cui milioni 70.000 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(b) Di cui milioni 112.534 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(c) Di cui milioni 103.611 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.





## BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1985-1987

(milioni)

	Ferrovie			Poste		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987
<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
Categoria I - Vendita beni e servizi	7.064.947	7.531.485	7.958.682	5.991.978	6.228.612	6.527.798
Categoria II. - Trasferimenti .....	3.415.609	4.044.071	4.536.888	175.483	248.233	284.993
Categoria III. - Redditi .....	85.700	100.483	102.295	9.177	9.905	10.792
Categoria IV. - Poste compensative ...	—	—	—	(a) 71.600	(b) 114.234	(c) 110.412
Categoria V. - Somme non attribuibili	1.373.000	1.373.000	1.373.000	—	—	—
<b>Totale entrate correnti ...</b>	<b>11.939.256</b>	<b>13.049.039</b>	<b>13.970.865</b>	<b>6.248.238</b>	<b>6.600.984</b>	<b>6.933.995</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
Categoria VI - Vendita beni patrimoniali	100.000	105.000	110.000	1.410	1.290	1.240
Categoria VII. - Ammortamenti .....	3.140.000	3.204.000	3.264.000	467.296	536.195	617.832
Categoria VIII - Trasferimenti .....	3.615.233	4.219.925	5.148.370	—	—	—
Categoria X. - Prelevamenti dal fondo di riserva .....	—	—	—	—	—	—
<b>Totale entrate in conto capitale ...</b>	<b>6.855.233</b>	<b>7.528.925</b>	<b>8.522.370</b>	<b>468.706</b>	<b>537.485</b>	<b>619.072</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ...</b>	<b>18.794.489</b>	<b>20.577.964</b>	<b>22.493.235</b>	<b>6.716.944</b>	<b>7.138.469</b>	<b>7.553.067</b>

(a) Di cui milioni 70.000 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(b) Di cui milioni 112.534 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

(c) Di cui milioni 108.611 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## legislazione vigente): ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

ire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
1.402.177	1.445.235	1.555.295	15.813	16.604	17.434	1.884.683	2.007.092	2.103.880
37.060	41.360	44.790	1.009.969	1.065.064	1.070.425	73.173	77.173	81.173
800	910	1.055	250	250	250	1.000	1.037	1.072
122.005	132.305	152.505	3.000	3.150	3.307	125.000	132.000	137.350
—	—	—	3.000	3.000	3.000	—	—	—
1.562.042	1.619.810	1.753.645	1.032.032	1.088.068	1.094.416	2.083.856	2.217.302	2.323.475
500	500	500	50	50	50	—	—	—
1.099.700	1.125.600	1.270.270	3.500	3.500	3.500	18.500	20.000	21.500
—	—	—	1.979.899	1.655.037	2.064.515	4.000	11.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.100.200	1.126.100	1.270.770	1.983.449	1.658.587	2.068.065	22.500	31.000	21.500
2.662.242	2.745.910	3.024.415	3.015.481	2.746.655	3.162.481	2.106.356	2.248.302	2.344.975

## BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1985-1

(mi)

	Ferrovie			Poste		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987
<b>SPESE CORRENTI</b>						
Personale .....	7.077.042	7.433.533	7.757.044	6.704.710	6.285.680	6.441.000
Acquisto beni e servizi .....	3.132.095	3.290.050	3.435.400	1.532.534	1.362.570	1.421.000
Trasferimenti .....	27.915	29.290	29.731	56.799	57.063	57.000
Interessi .....	2.356.816	2.957.900	3.446.100	234.731 (a)	227.293 (b)	250.000 (c)
Poste correttive e compensative .....	240.020	286.671	312.009	75.434	117.025	117.000
Ammortamenti .....	3.090.000	3.151.000	3.209.000	467.296	536.195	611.000
Somme non attribuibili .....	1.313.860	1.313.860	1.313.860	34.903	37.713	40.000
<b>Totale spese correnti ...</b>	<b>17.237.748</b>	<b>18.462.304</b>	<b>19.503.144</b>	<b>9.106.407</b>	<b>8.623.539</b>	<b>8.951.000</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Costituzione capitali fissi .....	5.148.000	6.027.000	4.662.000	1.252.206	1.173.785	761.000
Trasferimenti .....	—	—	—	—	—	—
Partecipazioni .....	30.000	30.000	30.000	—	—	—
Costituzione fondi di riserva .....	100	100	100	—	—	—
<b>Totale spese in conto capitale ...</b>	<b>5.178.100</b>	<b>6.057.100</b>	<b>4.692.100</b>	<b>1.252.206</b>	<b>1.173.785</b>	<b>761.000</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE ...</b>	<b>22.415.848</b>	<b>24.519.404</b>	<b>24.195.244</b>	<b>10.358.613</b>	<b>9.797.324</b>	<b>9.712.000</b>

- (a) Di cui milioni 70.000 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.  
 (b) Di cui milioni 112.534 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.  
 (c) Di cui milioni 108.611 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## legislazione vigente): ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

lire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
427.813	441.020	454.818	367.050	377.369	388.444	356.507	368.985	381.900
130.315 (a)	141.703 (b)	156.226 (c)	281.621	295.702	310.487	1.585.003	1.696.797	1.785.324
77.584	120.556	117.103	481	505	530	9.587	10.032	10.464
40.036	45.379	49.659	371.865	403.251	383.477	26.854	26.700	26.532
54.387	59.487	66.592	3.015	3.166	3.324	25.150	25.150	25.150
1.099.700	1.125.600	1.270.270	3.500	3.500	3.500	18.500	20.000	21.500
180	180	180	4.500	4.575	4.654	230	230	230
1.830.015	1.933.925	2.114.848	1.032.032	1.088.068	1.094.416	2.021.831	2.147.894	2.251.100
919.700	825.600	885.270	1.843.949	1.490.515	1.866.751	77.671	98.400	91.700
500	500	500	19.145	19.145	19.145	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
920.200	826.100	885.770	1.863.094	1.509.660	1.885.896	82.671	98.400	91.700
2.750.215	2.760.025	3.000.618	2.895.126	2.597.728	2.980.312	2.104.502	2.246.294	2.342.800

**Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo presentato dal Governo, con le modificazioni apportate dalla nota di variazioni (v. stampati 1028/1-bis, 1028/1-A-bis, 1028/2-bis, 1028/3-bis, 1028/4-bis, 1028/5-bis, 1028/6-bis, 1028/7-bis, 1028/8-bis, 1028/9-bis, 1028/10-bis, 1028/11-bis, 1028/12-bis, 1028/13-bis, 1028/14-bis, 1028/16-bis, 1028/17-bis, 1028/18-bis, 1028/21-bis e 1028/12-bis, 1028/13-bis, 1028/18-bis - errata corrige) e con le seguenti, ulteriori modifiche:**

**ALLA TABELLA 1:**

al capitolo 5100, alla cassa, la cifra « 186.728.645.941.000 » è sostituita dalla seguente: « 186.755.645.941.000 ».

**ALLA TABELLA 1/A:**

al capitolo 2531, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 270.000.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 269.920.000.000 »;

al capitolo 6970, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 20.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 100.000.000 ».

**ALLA TABELLA 2:**

al capitolo 5871, la denominazione è sostituita dalla seguente: « Spese per consulenze tecniche, per l'installazione e la gestione del sistema informativo per l'elaborazione automatica dei dati della Ragioneria generale dello Stato, nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema presso gli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato. Adeguamento del sistema informativo alle esigenze del collegamento con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica ».

**ALLA TABELLA 3:**

al capitolo 1092, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 2.200.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 2.000.000.000 »;

al capitolo 1108, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 500.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 700.000.000 »;

al capitolo 3005, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 20.000.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 21.000.000.000 »;

al capitolo 3008, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 6.500.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 5.500.000.000 »;

al capitolo 3104, le cifre « 16.000.000.000 » e « 17.500.000.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16.800.000.000 » e « 18.300.000.000 »;

al capitolo 3107, le cifre « 8.800.000.000 » e « 15.000.000.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 8.000.000.000 » e « 14.200.000.000 »;

al capitolo 4654, le cifre « 45.000.000.000 » e « 55.700.000.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 44.000.000.000 » e « 54.700.000.000 »;

al capitolo 4656, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 2.500.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 3.500.000.000 »;

al capitolo 4658, le cifre « 14.500.000.000 » e « 17.500.000.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 13.500.000.000 » e « 16.500.000.000 »;

al capitolo 4669, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 2.350.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 3.350.000.000 »;

al capitolo 4675, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 2.000.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 1.900.000.000 »;

al capitolo 4676, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 100.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 200.000.000 »;

al capitolo 5372, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 1.200.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 900.000.000 »;

al capitolo 5375, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 1.200.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 1.500.000.000 »;

al capitolo 5386, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 5.000.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 5.200.000.000 »;

al capitolo 5388, le cifre « 8.500.000.000 » e « 10.993.803.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 8.300.000.000 » e « 10.793.803.000 ».

#### ALLA TABELLA 6:

al capitolo 3533, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 4.000.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 4.800.000.000 »;

al capitolo 3571, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 5.200.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 5.700.000.000 »;

al capitolo 3577, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 9.500.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 11.000.000.000 »;

al capitolo 4620, sia alla competenza sia alla cassa, la cifra « 1.203.350.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 1.200.550.000.000 ».

#### ALLA TABELLA 14:

al capitolo 7901, alla cassa, la cifra « 25.000.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 32.000.000.000 »;

al capitolo 7902, alla cassa, la cifra « 18.000.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 38.000.000.000 ».

*Sono corrispondentemente variati i totali delle rubriche e delle categorie, nonché i riassunti ed i riepiloghi delle suindicate tabelle.*